

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 318° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	33
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	40
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	47
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	52
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	60
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	63
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	77

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	84
---------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	<i>Pag.</i>	88
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	96

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	98
---------------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

120ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE*

*Esame della richiesta avanzata dal dottor Salvatore Frasca, senatore  
all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei  
suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza*

(R135 00, C21ª, 0068ª)

Il PRESIDENTE informa che nei confronti del dottor Salvatore Frasca è pendente presso il Tribunale di Cosenza un procedimento penale per il reato di diffamazione, a causa dei giudizi da lui espressi in un'interrogazione parlamentare, pubblicata nel resoconto del Senato dell'8 giugno 1993, sul signor Giuseppe Pietro Maisto. Il signor Maisto ha infatti presentato querela, essendo stata tale interrogazione riportata integralmente, senza alcun commento, su di un giornale locale.

I senatori VALENTINO e FASSONE chiedono alcuni chiarimenti sulle questioni sollevate dal dottor Frasca.

Il PRESIDENTE fa presente che il dottor Frasca, contestualmente alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il procedimento penale presso il Tribunale di Cosenza, ha richiamato altresì l'attenzione della Giunta sulla circostanza che presso il Tribunale di Messina prosegue attualmente lo svolgimento di un procedimento penale nei suoi confronti, nonostante che il Senato, con deliberazione del 29 gennaio 1997, abbia riconosciuto l'insindacabilità dei fatti a lui attribuiti. Ritiene che su entrambe le questioni il dottor Frasca potrà dare i necessari chiarimenti rispondendo alle domande che gli verranno formulate dai componenti della Giunta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il dottor FRASCA, che consegna alcuni documenti e risponde alle domande dei senatori VALENTINO, RUSSO, MILIO, FASSONE e del PRESIDENTE.

Congedato il dottor Frasca, si apre la discussione nella quale intervengono i senatori VALENTINO, BERTONI, MILIO e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

*SULLA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA*  
(A007 000, C21<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

Il senatore FASSONE solleva alcuni quesiti sulla consultazione dei fascicoli processuali, ponendo in particolare il problema se, in base all'articolo 135, comma 4, del Regolamento del Senato, applicabile anche per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, possa consentirsi ai componenti della Giunta di estrarre copia degli atti processuali.

Il PRESIDENTE osserva che in ordine a tale questione, già più volte sollevata da alcuni componenti della Giunta, è stata sempre confermata la prassi di escludere l'estrazione di copia degli atti processuali, in quanto la disposizione regolamentare citata prevede espressamente che tali atti possono essere esaminati esclusivamente nella sede della Giunta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**261<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 11,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0096<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE comunica che è stato presentato al Senato, e sta per essere assegnato alla Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, il disegno di legge n. 3291, recante conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, che dispone una proroga di termini in materia di acque di balneazione. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 27 maggio alle ore 15, con l'esame del predetto disegno di legge in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE invita quindi la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione la petizione n. 139, che potrebbe essere considerata attinente ai disegni di legge n. 1388-*bis* e 1379, in materia di elezioni negli enti locali. La petizione, infatti, reclama una disciplina delle elezioni primarie per le candidature alla carica di sindaco.

La Commissione unanime conviene di inserire la petizione n. 139 nell'ordine del giorno dei propri lavori, in quanto attinente ai disegni di legge n. 1388-*bis* e 1369.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in data odierna uno schema di decreto del Ministro del tesoro recante variazioni

di bilancio allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione prende atto.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2968, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Si conviene, infine, di porre all'ordine del giorno delle sedute della settimana successiva l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1293, 3025, 3089, 3138 e 3154, sulla disciplina elettorale del Consiglio superiore della magistratura, assegnati alla Commissione giustizia in sede referente.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

**(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

**e della petizione n. 139, ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge; esame, congiunzione e rinvio della petizione)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il relatore VILLONE riferisce sulla petizione n. 139, di cui si è appena convenuto di svolgere l'esame congiunto ai disegni di legge in materia di elezioni negli enti locali, esprimendo la sua perplessità sulla proposta di rendere obbligatorie forme di consultazione primaria per la designazione dei candidati alla carica di sindaco: si tratterebbe, infatti, di una ipotesi normativa assai problematica, perchè tale da esigere garanzie analoghe a quelle previste per il procedimento elettorale. Tuttavia rimette alla Commissione una valutazione in proposito.

Quanto agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388-bis assunto come testo base, il sottosegretario VIGNERI conferma l'adesione del Governo all'orientamento già manifestato dal relatore, mentre sull'emendamento 1.3 ritiene preferibile la soluzione contenuta nel testo, pur non dichiarandosi contraria alla proposta di modifica. Prospetta invece l'opportunità di accantonare l'emendamento 1.0.4, riguardante un

tema importante e impegnativo, che esige alcuni approfondimenti tecnici: in proposito esprime la perplessità del Governo sulla previsione di collegi uninominali, ma dichiara un sostanziale consenso all'ipotesi di un sistema elettorale più collegato al territorio nelle grandi aree urbane. Si riserva, quindi, di formulare una proposta emendativa a nome del Governo ovvero di pronunciarsi su eventuali riformulazioni dell'emendamento in esame.

In merito all'emendamento 1.0.1, osserva che la legge n. 43 del 1995 ha innestato una nuova disciplina elettorale sulla legge previgente e ciò ha determinato dubbi interpretativi in particolare sulle modalità di applicazione e di calcolo della cosiddetta soglia di sbarramento. Anche a tale riguardo considera necessario un approfondimento tecnico e propone pertanto di accantonare l'emendamento.

Dichiaratasi favorevole agli emendamenti 1.0.7. e 1.0.3, esprime infine un parere contrario sull'emendamento 1.0.6.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento 1.0.4, purchè la questione sia affrontata nell'ambito del disegno di legge in esame.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

In assenza del proponente è dichiarato decaduto l'emendamento 1.5.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.1 era stato a suo tempo ritirato.

L'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.2 era stato ritirato a suo tempo.

Quanto all'emendamento 1.3, il relatore VILLONE osserva che il venir meno dell'emendamento 1.2 non rende più necessaria una disposizione simmetrica per l'elezione del consiglio provinciale, tale da riversare il voto riferito esclusivamente al candidato alla Presidenza anche sui gruppi di candidati ad esso collegati. Ritira pertanto l'emendamento.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, propone una modifica formale al capoverso del comma 2 (emendamento 1.6), che viene accolta dalla Commissione.

Con tale modifica, è approvato l'articolo 1.

Si conviene quindi di accantonare l'emendamento 1.0.4. Viene accantonato anche l'emendamento 1.0.1.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.0.2 era stato a suo tempo ritirato. Quanto all'emendamento 1.0.7, ritiene che potrebbe riscuotere larghi consensi una proposta attestata sulla soglia di sbarramento del 3 per cento: tuttavia propone di sospendere l'esame dell'emendamento, come anche dell'emendamento 1.0.3, in attesa del senatore Lubrano di Ricco, che aveva manifestato un particolare interesse per la questione.

La Commissione consente.

Il relatore ricorda che l'emendamento 1.0.5 era stato a suo tempo ritirato dai proponenti.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 1.0.6.

Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore VILLONE riassume le questioni sottese all'articolo in esame rammentando il consenso generale registrato attorno al prolungamento della durata dei consigli da quattro a cinque anni; rileva, invece, un orientamento differenziato sulla possibile retroattività di tale innovazione.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nel disegno di legge n. 1388 non era previsto un effetto retroattivo e precisa che il Governo conferma la persistente validità di un'innovazione valida solo per il futuro. Osserva, inoltre, che anche le più recenti consultazioni locali hanno dimostrato la possibilità di fenomeni di disaffezione al voto anche in ragione della frammentazione dei turni elettorali.

Il senatore ANDREOLLI considera fondata la questione sollevata da ultimo e prospetta una soluzione di ordine generale, che possa assicurare la modulazione temporale della durata di quegli organi elettivi rinnovati in epoca diversa da quella della scadenza naturale, in modo da allineare la nuova elezione a quella degli altri organi elettivi.

Secondo il senatore PASTORE la questione della retroattività della nuova durata degli organi elettivi non riguarda direttamente l'articolazione dei turni elettorali, che dovrebbe essere risolta in un contesto diverso, eventualmente secondo l'impostazione appena enunciata dal senatore Andreolli. Tuttavia riconosce che l'articolazione dei turni elettorali nel tempo si riverbera anche sulla retroattività dell'articolo 2 in esame, alimentandone i possibili inconvenienti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera fondate le preoccupazioni espresse dalla rappresentante del Governo quanto alla frammentazione dei turni elettorali e giudica quanto mai opportuna una possibile misura di tendenziale allineamento. Circa la retroattività della nuova durata degli organi elettivi, essa non sarebbe rilevante, a suo av-

viso, in rapporto alla volontà espressa dagli elettori negli anni precedenti: di norma, infatti, la durata degli organi elettivi non è nella sostanza ascrivibile ai fattori di scelta tra i diversi candidati. In merito alla prospettiva del senatore Andreolli sulla tendenziale unificazione dei turni elettorali, si tratta di una ipotesi difficilmente traducibile in precetti normativi e foriera di possibili inconvenienti, poichè si dovrebbe ammettere anche una durata legislativamente prevista di due o tre anni, a detrimento soprattutto dell'efficacia dell'azione amministrativa locale. L'ipotesi di prolungamento da quattro a cinque anni, d'altra parte, trae origine proprio dalla ritenuta insufficienza del periodo attualmente previsto per svolgere compiutamente un programma di azione amministrativa, in particolare nelle città di media e grande dimensione.

Secondo il relatore VILLONE, si potrebbe interpretare la proposta adombrata dal senatore Andreolli come riferita a un allineamento tra scadenze prossime, ad esempio entro i sei mesi.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che l'indicazione del senatore Andreolli comporterebbe anche nuove elezioni conseguenti a casi di scioglimento e valide per il periodo residuo dell'organo cessato.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara perplessa su tale eventualità anche perchè lo scioglimento è spesso il frutto di situazioni patologiche.

Secondo il relatore VILLONE, un meccanismo di riallineamento generale dei turni elettorali locali potrebbe essere concepito come conseguenza di una grande riforma istituzionale mentre allo stato sembra assai problematica la possibilità di una misura di carattere generale. Quanto alla retroattività dell'articolo 2, ricorda che la proposta fu avanzata da esponenti del centro-destra e registrò a suo tempo un largo consenso, tanto che la Commissione la integrò nella proposta all'Assemblea per il disegno di legge n. 1388. Gli emendamenti soppressivi di quella disposizione, peraltro, provengono proprio da quegli stessi Gruppi che avevano a suo tempo avanzato la proposta: se ne desume il venir meno di una condizione essenziale per una simile misura, quella del più largo consenso possibile, da considerare quanto mai opportuno per la proroga di mandati elettorali.

Il senatore FISICHELLA afferma che nel funzionamento delle istituzioni elettive vige un principio generale che impedisce di prorogare i mandati elettivi, se non in casi assolutamente eccezionali. Ricorda in proposito la disciplina costituzionale della proroga delle Camere, prevista esclusivamente in caso di guerra. Ammette tuttavia che nel caso delle elezioni locali si possa considerare come una condizione eccezionale quella di una generale riforma istituzionale, secondo la prospettiva già espressa dal relatore. In ogni caso, la scadenza prevedibile degli organi elettivi è un requisito sostanziale della correttezza dei meccanismi di formazione della rappresentanza, ad ogni livello istituzionale.

Il relatore VILLONE ricorda che vi furono casi precedenti di prolungamento di mandati elettivi locali, connessi comunque a eventi straordinari, come ad esempio l'istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Sugli emendamenti 2.7 e 2.14, di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI osserva che il comma 2 dell'articolo 2 nella sua prima parte appare superfluo, nella seconda parte potrebbe essere senz'altro soppresso.

Il senatore PARDINI annuncia il suo voto favorevole agli emendamenti soppressivi.

La Commissione approva i predetti emendamenti, posti congiuntamente in votazione.

Risultano di conseguenza assorbiti o preclusi gli emendamenti 2.8, 2.3 e 2.4, nonché il 2.2.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, dopo una precisazione del sottosegretario VIGNERI, che ricorda l'articolo 1 della legge n. 182 del 1991.

Si riprende a trattare gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.3, il cui esame era stato precedentemente sospeso.

A nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, il senatore LUBRANO DI RICCO esprime un netto dissenso dagli emendamenti in discussione.

Il relatore VILLONE chiede al senatore Lubrano Di Ricco se questi abbia una proposta alternativa sul problema posto dagli emendamenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla previsione di soglie di sbarramento, in particolare per le liste che non fanno parte di coalizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.3.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sull'emendamento 2.9 il relatore VILLONE manifesta la sua disponibilità, trattandosi a suo avviso di un problema reale, soprattutto per gli enti di minori dimensioni. Secondo il senatore FISICHELLA è invece preferibile la disciplina vigente. Si associa il senatore ANDREOLLI. Il senatore GUERZONI, concordi anche i senatori PARDINI e ANDREOLLI, richiama l'attenzione sulla possibilità di conflitti di interesse nella contestualità di cariche in enti diversi. Ad avviso del sottosegreta-

rio VIGNERI, l'articolo 25 della legge n. 81 del 1993 dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo, in quanto riferito allo stesso ente, come dimostra *a fortiori* il comma 3 di quell'articolo, che ne esclude l'applicazione ai comuni di minori dimensioni. In ogni caso, l'emendamento non appare risolutivo e la questione dovrebbe essere inserita in un contesto più pertinente. Il senatore PARDINI osserva che la possibilità di un conflitto di interessi potrebbe coinvolgere anche i titolari di funzioni pubbliche non elettive e non di governo locale. Il senatore GUERZONI sottolinea la maggiore rilevanza per il caso di cariche politicamente connotate. Secondo il senatore PASTORE, il possibile effetto interpretativo dell'emendamento 2.9 darebbe luogo a ulteriori incertezze, mentre il suo effetto innovativo dovrebbe essere considerato in un altro contesto, ad esempio in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di riconsiderare la questione nell'ambito dei disegni di legge nn. 3090 e connessi, in materia di ineleggibilità negli enti locali.

L'emendamento 2.9 è dichiarato intanto decaduto, così come gli altri emendamenti del senatore Speroni, riferiti all'articolo 2. Parimenti è dichiarato decaduto l'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.13, il relatore VILLONE si riserva una valutazione ulteriore e ne propone intanto l'accantonamento, con ricollocazione quale eventuale articolo aggiuntivo.

La Commissione consente e successivamente approva l'articolo 2 nel testo modificato.

L'emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 3.2 è ritirato dai proponenti.

La Commissione approva l'articolo 3 senza apportarvi modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0096<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che in base alle determinazioni assunte all'inizio della seduta l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2968, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione

EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997, nonché per la seduta di domani, mercoledì 27 maggio alle ore 15 e previa assegnazione da parte del Presidente del Senato, con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 3291, recante conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, che dispone una proroga di termini in materia di acque di balneazione e, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto del Ministro del tesoro recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*RINVIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 14,30, è rinviata a domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**262<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il Ministro per la solidarietà sociale Turco e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2968) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e il Protocollo ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza. Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Parere su emendamenti alla 2<sup>a</sup> Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole condizionato)

Il presidente VILLONE riferisce alla Commissione sugli emendamenti trasmessi da ultimo da parte della Commissione di merito, relativi all'articolo 15 del testo assunto a base della discussione. Egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare, salvo confermare le osservazioni e le condizioni già espresse nei pareri precedenti. Su richiesta del senatore SPERONI, precisa quindi che una delle condizioni a suo tempo formulate dalla Commissione si riferisce all'applicabilità delle norme sul contrassegno della SIAE anche ai prodotti provenienti dai paesi dell'Unione europea: al riguardo propone dunque di confermare espressamente la condizione rivolta a non considerare applicabile la disciplina del contrassegno a prodotti provenienti dall'estero ma comunque dall'ambito comunitario.

La Commissione consente.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)

(R139 b 00, C01<sup>a</sup>, 0017°)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI, secondo la quale lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad una delega contenuta nella legge n. 449 del 1997, articolo 59, commi 47 e 48, con il quale è stata prevista l'introduzione dell'istituto del reddito minimo di inserimento. Si tratta di una misura di contrasto della povertà, da attivare a partire dal 1998 in via sperimentale, gestita dai comuni che intendono aderire all'iniziativa. Ricorda poi che il reddito minimo è previsto come misura di innovazione del *welfare state* auspicata già dalla commissione Onofri e richiamata dal Documento di programmazione finanziaria 1999-2001. Numerosi paesi dell'Europa occidentale da tempo erogano forme di reddito minimo. Passa poi ad illustrare analiticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, soffermandosi sulla durata di obiettivi della sperimentazione, la titolarità dell'attuazione della sperimentazione, le modalità per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione stessa. Con norme ulteriori sono previste le forme di finanziamento, i requisiti per l'accesso al reddito minimo di inserimento, gli

interventi di integrazione sociale, gli obblighi dei soggetti destinatari, gli accertamenti e le verifiche.

Propone di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni su aspetti particolarmente problematici del provvedimento. Riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sul silenzio-assenso, ritiene per alcuni aspetti criticabile tale meccanismo, che potrebbe essere sostituito con la previsione della decadenza dal beneficio per i comuni inadempienti una volta trascorso un certo termine. In secondo luogo, in relazione all'articolo 4, si chiede se il termine di trenta giorni di cui al comma 1 possa considerarsi sufficiente. In merito all'articolo 8, lettera *b*), al comma 4, si assiste ad una commistione di profili di diritto del lavoro e previdenziali, i quali destano notevoli perplessità. Si osserva inoltre che non trova attuazione nello schema di decreto l'aspetto di cui alla lettera *g*), comma 48, articolo 59 della legge n. 449, che prevede tra i contenuti del decreto legislativo la possibilità di attribuire il beneficio annuale in un'unica soluzione a coloro che si impegnano ad iniziare un'attività autonoma nei successivi dodici mesi.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAGGIORE esprime forti riserve sul silenzio-assenso di cui all'articolo 3, occorrendo, tra l'altro, anche prevedere precise modalità di comunicazione agli interessati. Rispetto all'articolo 4 si chiede se i comuni vengano obbligatoriamente inclusi nelle aree territoriali di cui al comma 1. Con riferimento infine all'articolo 8, chiede la soppressione del comma 4.

Anche la senatrice PASQUALI condivide i rilievi mossi allo schema di decreto legislativo, con specifico riguardo all'articolo 4, non essendo prevista alcuna misura in caso di inadempienza dei comuni nell'individuazione delle aree territoriali. Segnala altresì possibili difficoltà di finanziamento da parte dei piccoli comuni.

La relatrice BUCCIARELLI ritiene opportuno rendere in qualche modo flessibile la quota gravante sui comuni, prevedendola in misura variabile fino al limite massimo del venti per cento complessivo.

Secondo il presidente VILLONE la quota medesima va interpretata con riferimento all'insieme dei comuni interessati alla sperimentazione. A suo avviso anche l'inserimento dei singoli comuni nelle aree territoriali non può essere eseguito prescindendo dalla volontà dell'ente stesso.

Il senatore SPERONI non ritiene realistica una difficoltà di carattere finanziario per la copertura della quota a carico degli enti locali. Secondo il senatore ANDREOLLI l'elasticità della normativa appare sufficiente e non sembra opportuno affidare al Governo la precisazione della percentuale che rimane a carico dei comuni. Non

considera del tutto condivisibili nemmeno i dubbi formulati in merito al meccanismo del silenzio-assenso.

Secondo il senatore PASTORE lo schema di decreto si discosta sensibilmente rispetto alla delega legislativa, apparendo in qualche punto confuso, a partire dalla definizione di reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 2. Occorre inoltre con ogni probabilità coordinare il nuovo strumento con il cosiddetto «riccometro» recentemente varato dal Governo, al fine di non mettere in movimento inopportune duplicazioni. Considera il silenzio-assenso in materia previdenziale di difficile applicazione ed anche la percentuale del venti per cento che rimane a carico dei comuni dovrebbe essere coordinata con gli altri istituti assistenziali. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 9 comportano degli oneri gravanti non si sa bene su quale ente. Ancora, i trasferimenti previsti dall'articolo 8 rischiano di determinare turbative nel mercato del lavoro. Infine, le valutazioni previste dall'articolo 13 potrebbero essere compiute dagli uffici interni dei vari Ministeri, piuttosto che formare oggetto di incarichi esterni.

Il senatore GUERZONI sostiene che la percentuale del venti per cento va riferita all'intera area territoriale e non ai singoli comuni, dovendosi comprendere in tale quota anche il costo delle prestazioni non pecuniarie. L'intervento statale potrebbe poi essere utilizzato per ridurre i costi complessivi dell'assistenza comunale per renderla più efficiente. A questo fine potrebbe essere incoraggiata la sperimentazione di forme associative tra comuni.

Agli intervenuti replica il ministro TURCO, la quale preliminarmente dichiara che il Governo terrà in particolare considerazione il parere espresso dalla Commissione, tenuto conto che viene con questo provvedimento introdotta una nuova provvidenza destinata a riformare le attuali prestazioni. Lo strumento del silenzio-assenso è finalizzato, nell'intenzione del Governo, a salvaguardare i diritti dei cittadini; si dice comunque disponibile ad esaminare altri suggerimenti suscettibili di risolvere l'esigenza. Precisa poi che la determinazione delle aree territoriali, di cui all'articolo 4 presuppone il consenso dei comuni interessati, la cui compartecipazione alla spesa rappresenta un elemento di responsabilizzazione, da coniugare con qualche forma di flessibilità. Dopo aver ricordato che esistono forme di povertà anche non collegate con mancanza di occupazione lavorativa, riconosce gli inconvenienti che possono essere determinati dalla commistione di strumenti, prevista dall'articolo 8, comma 4, lettera b). Anche a questo proposito anticipa l'intenzione di tener conto dei suggerimenti contenuti nel parere. Il Governo si preoccupa altresì di evitare ogni possibile abuso nell'applicazione del provvedimento ed auspica che i comuni eseguano un accurato accertamento sul reddito dei destinatari delle provvidenze. L'applicazione anche in questo campo del «riccometro» appare tuttavia preclusa in base al parere stesso emesso dalle competenti Commissioni parlamentari, le quali hanno limitato tale istituto ai soli servizi forniti dagli enti locali,

non anche alle erogazioni di carattere monetario. Esprime da ultimo il proprio interesse per le considerazioni espresse dal senatore Guerzoni.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame, dando mandato alla senatrice Bucciarelli di presentare uno schema di parere nella successiva seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS

### Art. 1.

*Sopprimere il comma 1.*

**1.5**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il primo e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente: "Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi"».

**1.1**

BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: «semprechè» fino a: «voti validi,» con le seguenti: «semprechè alcuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia riportato una percentuale di voti validi superiore».*

**1.4**

SPERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: "Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti"».

**1.2**

VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di Presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti”».

**1.3** VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

*Al comma 2, capoverso, settimo rigo, sostituire la parola: «che», con l'altra: «sia».*

**1.6** IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-....**

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. – (*Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti*). – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

**1.0.4** D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è così sostituito:

“1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi”».

**1.0.1** GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano – comunque – a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia”».

**1.0.7** SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

**1.0.2** BUCCIARELLI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, LARIZZA, MORANDO, PARDINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-....**

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

“2-*bis*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

**1.0.3**                BESOSTRI, SALVI, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, PASSI-  
GLI, PELELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-....**

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: “carica di sindaco”, sono aggiunte le seguenti: “e del vice sindaco, che lo stesso candidato nominerà nel caso di sua elezione ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142”;

*b)* all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: “è collegata”, sono aggiunte le seguenti: “al nome e cognome del vice sindaco, che il candidato alla carica di sindaco nominerà nel caso di sua elezione”;

*c)* all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: “della candidatura”, sono aggiunte le seguenti parole: “il nome e cognome del vice sindaco che nominerà nel caso di sua elezione e”;

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 34, comma 2, dopo la parola: “vicepresidente”, sono aggiunte le seguenti: “nella persona indicata all'atto della presentazione della candidatura”;

*b)* all'articolo 34, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il vice sindaco e il vicepresidente della provincia non sono revocabili, se non mediante motivata richiesta e contestuale proposta di altra persona, promosse rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia e approvate dalla maggioranza dei componenti il consiglio.

2-*ter*. La procedura di sostituzione del vice sindaco e del vicepresidente della provincia, di cui al comma precedente, è seguita anche nel caso di loro decadenza, dimissioni o decesso.”;

c) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: "decesso del sindaco o del presidente della provincia" sono aggiunte le seguenti: "essi sono sostituiti rispettivamente dal vice sindaco e dal vicepresidente della provincia. In caso di dimissioni contestuali del sindaco e del vice sindaco, ovvero del presidente e del vicepresidente della provincia,"».

**1.0.5**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-....**

1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il sindaco e il presidente della provincia che intendano candidarsi per la medesima carica devono, entro 120 giorni dallo scadere del proprio mandato, rassegnare le dimissioni. L'effetto delle dimissioni è immediato, e si procede alla nomina di un commissario governativo ai sensi delle leggi vigenti"».

**1.0.6**

SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D'AL'

**Art. 2.**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e comunque», fino a: «1995».*

**2.7**

SCHIFANI, ROTELLI, PASTORE, MAGGIORE

**2.14** (Identico all'em. 2.7)

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «e comunque», fino a: «1995», con le seguenti: «e conseguentemente rimane invariata la durata dei consigli comunali e provinciali già in carica».*

**2.8**

DI BENEDETTO

*Al comma 2, sostituire le parole: «per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995», con le seguenti: «per i consigli comunali e provinciali rinnovati dall'anno 1995».*

**2.3** ANDREOLLI, DIANA Lino, POLIDORO, MONTAGNINO

**2.4** (Identico all'em. 2.3) MUNDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno 1995» con le seguenti: «negli anni 1995 e 1997».*

**2.2** BESOSTRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per rinnovo deve intendersi la data di svolgimento delle elezioni e non già quella di insediamento».

**2.1** MUNDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: “comunale e provinciale” sono inserite le seguenti: “salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente”».

**2.9** SPERONI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”, è aggiunto il seguente periodo: “Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”.

2-ter. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».*

**2.10**

SPERONI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: “in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”, sono aggiunte le seguenti: “Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”;

b) al comma 4, le parole: “non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere” sono sostituite con le seguenti: “in possesso dei requisiti di cui al comma precedente”.

2-ter. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».*

**2.11**

SPERONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.

4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.

4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell'Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale”».

**2.12**

FAUSTI, BOSI, NAPOLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia”».

**2.13**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.2-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le seguenti cifre sono così rispettivamente modificate: “60” con “80”, “50” con “60”, “46” con “50”, “40” con “45”, “30” con “35”, “20” con “25”, “16” con “20”, “12” con “16”».

**2.0.1**

MARCHETTI

**Art. 3.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 sono abrogati».

**3.2**

MONTAGNINO, ANDREOLLI, VERALDI

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**287ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone e per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0082ª)

Il presidente ZECCHINO comunica che sono stati assegnati alla Commissione in sede deliberante i disegni di legge nn. 3283 (Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, già approvato dalla Camera dei deputati) e 3272 (Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti) e che ne è stato autorizzato l'immediato inserimento all'ordine del giorno.

Ricorda, inoltre, che il Comitato ristretto istituito nella seduta dell'8 aprile scorso per l'esame dei disegni di legge nn. 1293, 3025, 3089, 3138 e 3154 in materia di elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, si riunirà nuovamente alle ore 20 di oggi.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

*(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

*(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

*(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base nella seduta del 5 novembre 1997.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.10 sui quali si era riservato di manifestare la propria posizione nella precedente seduta.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario AYALA a nome del Governo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore VALENTINO fa proprio l'emendamento 6.2 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Con riferimento all'emendamento 6.3, il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la sua mancata approvazione appare in contraddizione con la precedente approvazione degli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 4.11.

Il senatore VALENTINO modifica l'emendamento 6.5 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) e ne propone l'accantonamento insieme con gli emendamenti 6.4 e 6.6, ad esso logicamente connessi, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle relative problematiche.

Conviene la Commissione.

In merito all'emendamento 6.7, interviene il sottosegretario SINISI, il quale evidenzia che il testo del disegno di legge in esame esclude qualsiasi indicazione nominativa dei soggetti cui viene erogata l'assistenza economica prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legge n. 8 del 1991 come modificato dall'articolo 6 in discussione e ciò sia per ragioni di tutela della *privacy* di tali soggetti sia per esigenze di riservatezza che appaiono ineludibili nel contesto qui considerato. Ribadisce pertanto la contrarietà del Governo all'emendamento in questione.

Dopo un intervento del senatore RUSSO che annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.7 ritenendo convincenti le considerazioni testè svolte dal sottosegretario Sinisi, prende la parola il senatore CIRAMI il quale annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 6.7 rilevando innanzitutto come l'identità dei collaboratori sia generalmente nota, in particolare nell'ambiente criminale dal quale provengono, e sottolineando che la proposta emendativa in votazione appare ispirata a ragioni di trasparenza assolutamente condivisibili.

Interviene quindi il senatore CENTARO il quale si dichiara d'accordo con i rilievi svolti dal senatore Cirami, osservando però che, qualora venissero approvati i precedenti emendamenti 6.5 (Nuovissimo testo) e 6.4, l'approvazione dell'emendamento 6.7 risulterebbe sostanzialmente inutile. In considerazione di ciò, l'oratore propone l'accantonamento anche di quest'ultima proposta emendativa.

Il senatore GASPERINI è contrario alla proposta di accantonamento.

Il relatore FOLLIERI concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Centaro relativamente all'emendamento 6.7.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 6.7.

Il senatore FASSONE fa proprio l'emendamento 6.8, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti e che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 6.9 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente. Ritiene che tale proposta emendativa debba considerarsi senz'altro condivisibile, essendo del tutto inopportuno il fatto che persone estranee ai gruppi criminali le quali collaborano con la giustizia in qualità di testimoni siano assoggettate ad un regime analogo a quello applicato ai collaboratori di giustizia che provengono dalla criminalità organizzata. L'oratore, infine si dichiara disponibile a rivedere eventualmente su alcuni punti la formulazione dell'emendamento, purchè venga conservata la sua impostazione di fondo.

Interviene il relatore FOLLIERI il quale sottolinea che la proposta emendativa della senatrice Salvato appare superflua in quanto le esigenze ad essa sottese appaiono soddisfatte dalle previsioni contenute nel comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 8 del 1991, come modificato dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il senatore SENESE osserva che l'elemento di novità, che contraddistingue l'emendamento 6.9 rispetto al testo proposto dal Governo, consiste nel garantire ai soggetti ivi considerati il medesimo tenore di vita. A questo riguardo ritiene che l'impostazione di fondo dell'emendamento in questione sia apprezzabile, ma che il riferimento al medesimo tenore di vita appaia eccessivo e che sarebbe necessaria una diversa formulazione della proposta emendativa.

Il sottosegretario SINISI sottolinea che le misure di assistenza inerenti ai programmi di protezione non possono e non debbono avere in alcun modo finalità risarcitorie o retributive e che esse sono finalizzate unicamente a garantire il mantenimento dei soggetti interessati; sarebbe

d'altra parte inopportuno un intervento che in qualche modo rendesse permanente la situazione reddituale esistente nel momento in cui ha avuto inizio la collaborazione, mentre va evidenziato come il Governo attribuisca importanza fondamentale alla riduzione del tempo di durata media dei programmi di protezione che non possono diventare misure la cui efficacia si protrae indefinitamente.

Interviene quindi brevemente il senatore GASPERINI che si dichiara contrario all'emendamento 6.9.

Prende poi la parola il presidente ZECCHINO il quale richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che l'emendamento 6.9 fa riferimento a persone estranee ai gruppi criminali e che le proposte modificative in esso contenute non implicano alcun nesso sinallagmatico fra la collaborazione e l'intervento volto ad assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita, trattandosi piuttosto di evitare che in conseguenza della collaborazione il testimone venga a subire una penalizzazione della propria situazione economica che sarebbe del tutto ingiustificata. Per tali motivi il Presidente invita la Commissione a valutare con estrema attenzione l'opportunità di una approvazione del suddetto emendamento 6.9.

Il senatore SENESE prospetta una riformulazione dell'emendamento 6.9, mirante, tra l'altro, a sostituire il riferimento al «medesimo tenore di vita» con quello ad un «dignitoso tenore di vita».

La senatrice SALVATO giudica troppo riduttiva la formulazione prospettata dal senatore Senese.

Il senatore RUSSO non ritiene possibile votare a favore dell'emendamento 6.9 anche per l'utilizzazione nella parte finale di esso del termine «vitalizio» dal quale si desume chiaramente la previsione di un impegno a tempo indeterminato dello Stato. Invita comunque a valutare la possibilità di un eventuale accantonamento dell'emendamento 6.9.

Il sottosegretario SINISI interviene nuovamente per sottolineare i rilevanti problemi pratici che possono sorgere da un eccessivo coinvolgimento dello Stato nel sostegno all'avvio di iniziative economiche da parte dei soggetti qui considerati. Ricorda, tra l'altro, che in più di un'occasione i risultati economici delle attività intraprese con l'aiuto dello Stato sono stati non soddisfacenti per gli interessati e questo ha portato a nuove richieste di aiuto economico.

Il senatore VALENTINO propone allora una modifica dell'emendamento 6.9 consistente nella soppressione delle parole da «per consentire l'avvio di una nuova attività economica» fino alla fine dell'emendamento.

La senatrice SALVATO si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 6.9 nel senso suggerito dal senatore Valentino.

Il relatore FOLLIERI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 6.9, come da ultimo modificato, sottolineando il rischio di una potenziale contraddittorietà fra le previsioni in esso contenute e gli obblighi giuridici che gravano sulle persone che rivestono la qualità di testimoni.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore RUSSO propone l'accantonamento dell'emendamento 6.9 annunciando, in caso diverso, il voto contrario su di esso.

La senatrice SALVATO condivide la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Russo.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 6.9 e l'emendamento 6.10 ad esso connesso, al quale ultimo emendamento aggiunge la sua firma il senatore Greco.

Il presidente ZECCHINO rinvia poi il seguito dell'esame congiunto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI  
MERCLEDÌ 27 MAGGIO E DI GIOVEDÌ 28 MAGGIO  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0082<sup>a</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che a partire dalla seduta antimeridiana di domani l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, con la discussione in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 3272 e 3283.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207****Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

MILIO

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, al quarto periodo sostituire le parole: «è ritenuta» con le altre: «si presume oggettivamente».*

**6.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, nel quarto periodo del comma 1, dell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire la parola: «indispensabile» con le altre: «di notevole importanza».*

**6.3**

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.*

**6.4**

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».

**6.5** (Nuovo testo)

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte la pensione sociale. L'assegno di mantenimento è annualmente ed automaticamente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».*

**6.5** (Nuovissimo testo) VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».

**6.6** VEGAS, GRECO

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».

**6.7** CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, al primo periodo, dopo la parola: «riservatezza» aggiungere le seguenti: «e l'anonimato».*

**6.8** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».*

*Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».

**6.9**

SALVATO

*Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».*

**6.10**

LUBRANO DI RICCO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**129ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Interviene il dottor Paolo Catti De Gasperi, presidente della commissione «Cooperazione allo sviluppo» di Confindustria e presidente del comitato lavori all'estero e affari internazionali dell'ANCE, accompagnato dal dottor Carlo Setti, responsabile per gli affari finanziari estero e cooperazione allo sviluppo della Confindustria, nonché dal dottor Luciano Melini, direttore dell'area lavori all'estero e affari internazionali dell'ANCE.*

*Intervengono altresì, in rappresentanza dell'OICE, l'ingegner Gianfranco Giugni, consigliere responsabile per l'internazionalizzazione, il dottor Federico Grazioli, responsabile per la cooperazione allo sviluppo, e il dottor Massimo Ajello, direttore generale dell'Organizzazione.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione dei rappresentanti della Confindustria, dell'ANCE e dell'OICE (R048 000, C03ª, 0001°)**

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il presidente MIGONE avverte che si procederà in primo luogo all'audizione del dottor Catti De Gasperi, che interviene in rappresentanza dell'Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della Confindustria, e successivamente all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza tecnico-Economica (OICE).

Il dottor CATTI DE GASPERI osserva innanzitutto come dall'analisi dei vari disegni di legge presentati in Parlamento emergono alcune

osservazioni da sottoporre all'attenzione della Commissione. Premettendo che nell'ambiente della cooperazione c'è una forte attesa per le decisioni legislative da adottare, rileva che purtroppo il tempo trascorre e si sta diffondendo negli addetti al settore un certo scoraggiamento per l'incertezza del quadro normativo. Precisa che il tema della cooperazione allo sviluppo interessa la Confindustria in quanto sono molte le imprese operanti all'estero, in questo settore, ed esse lamentano la mancanza di un quadro di certezza che le costringe ad operare in un sistema discontinuo: ritiene valida in tal senso l'ipotesi di un'Agenzia benchè non sia ancora chiara la direzione della sua operatività nè i tempi che saranno necessari per emanare le successive norme tecniche. Un problema più volte sollevato riguarda il legame tra i finanziamenti allo sviluppo e l'assegnazione dei lavori sia per una questione di efficienza degli interventi, sia per la concentrazione dei controlli e anche per una questione di equità: negli altri paesi infatti non esistono crediti slegati e ciò porta a richiedere condizioni di reciprocità per permettere alle aziende libera concorrenza nella partecipazione alle gare.

Sottolinea come la cooperazione allo sviluppo rappresenti un grosso veicolo di presentazione all'estero delle industrie italiane che saranno altresì stimolate ad investire in questi paesi in cui potranno entrare nel circuito degli aiuti. Purtroppo sul piano concreto manca in Italia un sistema di cooperazione che preveda ad esempio uno stretto legame con il sistema assicurativo SACE, cosa che blocca molte ipotesi di progetti soprattutto nel campo delle infrastrutture dove le imprese non possono assumere rischi a lungo termine.

Il senatore SERVELLO, rifacendosi alle comunicazioni distribuite dagli ospiti, domanda alcuni chiarimenti sia sul coordinamento a livello governativo, che doveva già esistere in passato e del quale non si comprende la nuova configurazione, sia sui vincoli che si vorrebbero porre all'operatività dell'Agenzia, in particolare per riequilibrare la cooperazione multilaterale a favore di quella bilaterale. Esprime apprezzamento per i documenti preparati che saranno di utile apporto al lavoro della Commissione.

Il dottor CATTI DE GASPERI precisa che l'istituenda Agenzia non dovrebbe operare come impresa sul mercato e che il riequilibrio a favore della cooperazione bilaterale è volto a restituire all'Italia la paternità di tanti interventi che nella cooperazione multilaterale si disperde sotto l'egida delle organizzazioni internazionali.

Il senatore ANDREOTTI ritiene utile conoscere la valutazione che gli ospiti danno sul passato della cooperazione, al di fuori di ogni polemica, fornendo un'analisi ragionata che possa produrre insegnamenti: si registrano infatti opinioni divergenti su molti fattori che ruotano intorno all'organizzazione della cooperazione ed è necessario verificare l'efficacia concreta delle soluzioni proposte.

Il senatore PIANETTA si sofferma sul pericolo del rallentamento dell'attività della cooperazione, in questa fase di attesa della nuova nor-

mativa, e chiede una diagnosi più puntuale sull'attuazione della legge n. 49 del 1987 che ponga in luce quali punti siano da emendare in modo drastico e quali siano le parti da salvare.

Il dottor CATTI DE GASPERI osserva che in passato non pochi problemi sono sorti in relazione alle scelte da effettuare su destinazioni concentrate in pochi siti o in aree più vaste, cosa che a suo avviso dipende dalla situazione di ciascun paese e altresì da una visione globale del funzionamento di tutto un progetto. Occorre senz'altro seguire le richieste avanzate dagli stessi paesi destinatari soprattutto nel sostegno del campo della progettazione, la cui carenza pregiudica la stessa possibilità di ottenere credito di aiuto. La legge n. 49 del 1987 si è presentata carente nella mancata individuazione di una struttura di gestione degli aiuti, per cui le imprese si sono trovate spesso spiazzate mancando tutto il contesto organizzativo di contorno.

Il senatore CORRAO osserva che alle volte la domanda di cooperazione viene creata artificiosamente nei paesi in via di sviluppo e ciò non è sempre inserito in modo organico in un programma, per cui questi interventi esterni si configurano un pò come una violazione della cultura e del sistema sociale dei destinatari. Si domanda, se non si vuole che l'Agenzia stili i programmi, che valore essa avrebbe nel limitarsi a valutare le richieste e a indire i relativi appalti. Non ritiene che abbia un senso reclamare un coordinamento fra gli organi amministrativi e contestualmente tentare di evitare accentramenti di programmi e di controlli per rifarsi direttamente a una sorta di trattativa diretta fra le imprese italiane che operano all'estero per partecipare ai programmi di sviluppo: sarebbe invece più opportuno che la cooperazione fornisca l'assistenza e la formazione dei progetti volti a permettere la creazione *in loco* di imprese del paese beneficiario, che produrrebbero esse stesse ricchezza senza dar luogo a forme subdole di colonizzazione economica. Rileva infine come manchi il richiamo all'attenzione per un aiuto allo sviluppo culturale e alla formazione professionale nei paesi in via di sviluppo, che permetterebbe di innestare un circuito virtuoso per la formulazione di futuri progetti.

Il dottor CATTI DE GASPERI si dichiara d'accordo sul fatto che l'Agenzia debba avere attività propulsiva e programmatoria, ma insiste nel ritenere necessario che le scelte tengano conto delle richieste dei paesi destinatari. Inoltre un problema da risolvere in modo più efficace del passato è quello che riguarda l'intervallo tra le promesse di dono e l'arrivo dei relativi mezzi, i quali spesso giungono allorchè la situazione è completamente cambiata.

La senatrice DE ZULUETA si sorprende che non sia stato sollevato il problema del ruolo specifico delle imprese nella cooperazione allo sviluppo, argomento non trattato da nessuno dei disegni di legge presentati: eppure questa mancanza costituisce una lacuna in quanto fra i soggetti di cooperazione non si può dimenticare l'apporto e la responsabi-

lità degli imprenditori. Ritiene necessario «legare» i progetti tenendo conto anche della legislazione europea mentre non ritiene indispensabile la partecipazione dei soggetti dei paesi interessati che alla lunga si è spesso rivelata non essere pagante.

Il dottor CATTI DE GASPERI precisa che, dovendo dividere i controllori dai controllati, l'Agenzia dovrà presentarsi con una struttura flessibile e leggera per predisporre di volta in volta i progetti: gli attori comprenderanno anche le imprese ma ben diversa resterà l'imputazione di responsabilità. Precisa che nel rapporto fra donatori e riceventi si è creata spesso una sudditanza psicologica per cui questi ultimi si sono sentiti obbligati ad accettare aiuti che nei loro programmi non erano nemmeno necessari.

Il presidente MIGONE ringrazia il dottor Catti De Gasperi e avverte che si passerà all'audizione dei rappresentanti dell'OICE.

Il dottor GRAZIOLI, premesso che l'OICE esprime un giudizio largamente positivo sull'impianto del disegno di legge presentato dal Governo, sottolinea l'importanza di mantenere la politica di cooperazione nell'ambito del Ministero degli affari esteri. Peraltro alcune questioni devono essere messe a punto, a cominciare dall'esigenza di concentrare gli sforzi nella cooperazione bilaterale – come fanno i principali paesi stranieri – affidando i relativi interventi anche a imprese di altri Stati, purchè questi accettino condizioni di reciprocità.

Appare poi esagerato il ruolo delle ONG e delle ONLUS, che dovrebbero occuparsi esclusivamente di interventi umanitari e non ricevere fondi superiori al 10 per cento del totale, intendendosi tale quota come un limite massimo. Anche il decentramento della cooperazione alle Regioni e agli enti locali desta non poche perplessità, se si intende tale attività come parte della politica estera: è quindi essenziale che il Governo possa coordinare anche le iniziative degli enti pubblici territoriali.

Quanto all'Agenzia che il Governo si propone di istituire, non dovrebbe esserle attribuito alcun compito gestionale rispetto ai singoli progetti, ma dovrebbe avere un ruolo di programmazione nell'ambito degli indirizzi politici dettati dal Ministero degli affari esteri. Occorre cioè evitare di ripetere l'errore commesso allorchè si affidarono all'unità tecnica centrale compiti di gestione diretta degli interventi, appesantendo così il Ministero di funzioni manageriali. Infine dichiara che, a giudizio dell'OICE, l'aiuto a dono non può essere trasformato in una mera elargizione di denaro, ma deve continuare ad essere la fornitura di un'opera pubblica o di un servizio al paese beneficiario.

L'ingegner GIUGNI pone in risalto una certa diffidenza del Ministero degli esteri nei confronti delle società di ingegneria e di consulenza economica, che rappresentano viceversa un importante patrimonio di conoscenze tecniche e culturali. Non vi è alcun dubbio che le aziende italiane sarebbero in grado di risolvere molti problemi incontrati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, come ad esempio

la predisposizione di programmi multisettoriali. Le difficoltà incontrate dall'unità tecnica centrale nella soluzione di tali problemi dipendono in larga parte dal tipo di personale su cui può contare, poichè la maggior parte degli esperti di cooperazione aveva esperienze pregresse assai limitate e un bagaglio professionale inadeguato.

Il senatore SERVELLO ritiene che l'ingegner Giugni abbia sollevato un problema fondamentale, che tuttavia non può essere risolto soltanto con disposizioni di legge, ma richiede un preciso indirizzo politico da parte del Ministro degli esteri. Con riferimento a un articolo recentemente pubblicato sulla rivista dell'OICE, prende atto poi che questa organizzazione è giustamente preoccupata per l'espansione del ruolo delle Regioni nella politica estera, attraverso la cooperazione decentrata. In effetti il moltiplicarsi di iniziative non coordinate comporta il rischio di una dispersione di risorse e di energie.

Infine chiede l'opinione dei rappresentanti dell'OICE sui compiti attribuiti all'Agenzia nel disegno di legge governativo.

Il presidente MIGONE ritiene interessante acquisire il punto di vista di chi rappresenta le società di ingegneria circa una questione che solo apparentemente può sembrare di dettaglio: il degrado degli impianti per carenza di manutenzione. Tale problema, che può essere ben considerato una piaga nazionale, acquista tutt'altro rilievo quando si tratta di impianti produttivi o di infrastrutture create nei paesi in via di sviluppo dalla cooperazione italiana.

Chiede poi se le critiche rivolte agli esperti di cooperazione sottomettono la convinzione che vi siano particolari criteri da osservare nella scelta degli esperti stessi: è bene che ciò sia esplicitato, anche perchè le proposte provenienti dalle associazioni di categoria spesso mirano a difendere gli interessi corporativi.

Il dottor GRAZIOLI ritiene che la cooperazione decentrata debba avere un ruolo piuttosto marginale e debba essere finanziata con risorse delle Regioni e degli enti locali. Inoltre è essenziale che il Ministero degli affari esteri abbia un ruolo di coordinamento delle iniziative assunte in sede decentrata, tra di loro e con quelle del Governo.

Per quanto riguarda le funzioni dell'istituenda Agenzia, l'OICE considera opportuno che si occupi in via generale di programmazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo e di controlli sulle singole iniziative; in taluni casi essa potrà effettuare anche attività di progettazione, purchè non si sostituisca alle imprese nella gestione degli interventi.

L'ingegner GIUGNI fa presente al senatore Servello che è importante inserire nella legge di riforma qualche disposizione che riconosca il ruolo delle imprese nell'attività di cooperazione, creando così il presupposto di un'effettiva valorizzazione di tale ruolo da parte delle autorità politiche e amministrative.

In relazione al problema sollevato dal presidente Migone, fa presente che la manutenzione degli impianti è importante, ma ancor prima

bisognerebbe affrontare le difficoltà connesse all'avviamento, che sono state sempre trascurate. Ad esempio, le amministrazioni dei paesi in via di sviluppo non riescono a gestire al meglio gli acquedotti o le reti irrigue costruiti dai paesi donatori: si rende necessario prevedere a complemento dei progetti di cooperazione anche la formazione degli operatori locali che dovranno gestire gli impianti. Analogamente è essenziale includere nell'iniziativa anche la fornitura di una congrua scorta di ricambi, in mancanza dei quali gli impianti si fermerebbero al primo guasto. Nella formazione degli operatori e nell'assistenza tecnica vi è un grande spazio per l'attività delle ONG, che potrebbero svolgere tali compiti con costi ridotti.

Pone in risalto infine l'opportunità di creare un organismo per riattivare impianti già realizzati in passato: con una spesa piuttosto limitata si potrebbero perseguire scopi di grande utilità sociale.

Il senatore BIASCO ritiene necessario stabilire un coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e le università italiane che concedono un numero significativo di borse di studio agli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo. Inoltre si domanda perchè le imprese italiane non offrano opportunità di impiego ai diplomati dell'Istituto agronomico del Mediterraneo, che forma operatori specializzati nelle tecniche dell'agricoltura moderna, ai quali si potrebbero affidare quei compiti di assistenza tecnica cui faceva riferimento l'ing. Giugni. In generale, la cooperazione italiana dev'essere riorientata verso iniziative che creino realmente servizi per le comunità, anzichè esportare cattedrali nel deserto di cui si è fatta già triste esperienza nel Mezzogiorno d'Italia.

Il dottor AJELLO fa presente che l'OICE non appoggia le proposte corporative, giustamente paventate dal presidente Migone, e ritiene invece importante che disposizioni di legge stabiliscano i criteri oggettivi per l'affidamento dei lavori alle imprese e ai professionisti.

Il senatore PIANETTA chiede ulteriori precisazioni circa il rapporto ipotizzato tra le imprese – che dovrebbero costruire gli impianti – e le organizzazioni non governative cui spetterebbe la responsabilità dell'avviamento e della successiva assistenza.

L'ingegner GIUGNI precisa che vi è stata qualche esperienza in proposito, ma in realtà le ONG non accettano attualmente un ruolo così definito, preferendo estendere la propria attività a iniziative di tipo imprenditoriale. È necessario far chiarezza su tali questioni, poichè non sarebbe corretto fare di queste organizzazioni un'impropria concorrenza per le imprese, mentre un'integrazione è possibile riconoscendo alle ONG un'attività complementare rispetto agli interventi realizzati dalle imprese.

Il dottor GRAZIOLI precisa che su tale questione il suo punto di vista è alquanto differente da quello dell'ingegner Giugni, poichè ritiene che anche il funzionamento di una struttura debba rientrare nella respon-

sabilità di chi ha realizzato il relativo progetto; le ONG dovrebbero avere invece compiti umanitari e sociali, da non confondersi con attività tecnico-operative.

Fa poi presente che le imprese italiane hanno realizzato progetti importanti, anche in campo agricolo, nel cui ambito sono stati formati tecnici locali in grado di gestire il funzionamento degli impianti. Inoltre molti giovani dei paesi in via di sviluppo, diplomatisi nell'Istituto agronomico del Mediterraneo, sono stati assunti dalle imprese italiane nell'ambito di iniziative di cooperazione.

Infine si sofferma sui compiti dell'Agenzia, dichiarando che, a suo avviso, essa dovrebbe avere lo stesso ruolo delle analoghe strutture esistenti nell'ambito della Comunità europea o della Banca mondiale: dovrebbe occuparsi cioè di selezionare i progetti, di affidare i relativi lavori mediante gare e, infine, di esercitare il controllo sulla realizzazione dei lavori.

Il presidente MIGONE ringrazia anche i rappresentanti dell'OICE per gli elementi informativi forniti alla Commissione e sollecita la presentazione di proposte più articolate sulle questioni trattate nel corso dell'audizione.

Dichiara quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C03ª, 0018ª)*

Il presidente MIGONE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani mercoledì 27 maggio 1998, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2968.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**135ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che il disegno di legge, attivando nuove risorse destinate alle aree depresse, rappresenta un ulteriore tassello nella definizione di una incisiva politica per lo sviluppo del Mezzogiorno e comunque delle zone comprese nell'obiettivo 1, in linea con quanto indicato nelle priorità della politica economica nazionale dopo la ratifica formale della partecipazione dell'Italia al processo di unificazione monetaria. Ricorda che il disegno di legge costituisce la prima applicazione delle disposizioni contenute nel collegato alla legge finanziaria per il 1998, che prevedevano la soppressione delle autorizzazioni esistenti a contrarre mutui da parte del Tesoro e la loro sostituzione con stanziamenti diretti di bilancio. Osserva, peraltro, che negli ultimi mesi si è manifestata l'esigenza di apportare alcune correzioni ai meccanismi delineati in sede di collegato, per garantire, in particolare, sin dal primo anno le risorse destinate al finanziamento della legge n.488 del 1992, di incentivazione industriale; l'emendamento 1.5 del Governo è destinato, quindi, a risolvere, attraverso una anticipazione di risorse destinate a tale finalità, le illustrate difficoltà di finanziamento di tale legge. L'emendamento 1.4 mira a garantire che le risorse attivate

annualmente per le aree depresse siano disponibili in bilancio sin dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, senza dover ricorrere, come previsto nella legislazione vigente, ad interventi legislativi di autorizzazione della spesa; a partire dalla prossima sessione di bilancio, si avrà l'inserimento diretto di una voce in Tabella C della legge finanziaria che individuerà le risorse destinate nel triennio alle aree depresse; nella tabella F si avrà l'indicazione delle nuove risorse individuate, in corrispondenza di quanto registrato in Tabella C, ripartite poi nel corso dell'anno, e singole postazioni relative alle diverse finalità con le risorse già ripartite.

Nel rispondere alle questioni sollevate nel corso della discussione, precisa che le disponibilità complessive di risorse da destinare alle aree depresse corrispondono in termini di competenza a circa 12.000 miliardi; in termini di cassa si ha la disponibilità del 50 per cento degli stanziamenti di competenza, ma esiste la possibilità di incrementare la dotazione di cassa ricorrendo al fondo speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa; precisa, comunque, che non risulta, per alcuna amministrazione, una situazione di difficoltà legata ad una carenza di disponibilità di cassa. L'idoneità di tale dotazione per il resto dell'esercizio finanziario varia a seconda dei settori: per quanto riguarda i patti territoriali sarà probabilmente necessaria una integrazione della dotazione di cassa, in relazione all'approvazione, prevista prima dell'estate, dei patti territoriali con istruttoria in corso; per quanto riguarda i contratti d'area, dopo aver ricordato che quelli esistenti sono finanziati con risorse esterne, osserva che le risorse esistenti dovrebbero essere sufficienti per finanziare i contratti approvati entro l'anno.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti presentati anticipando le valutazioni del Governo su di essi.

Precisato che a suo avviso non esiste un dubbio interpretativo, esprime comunque avviso favorevole sugli emendamenti diretti a specificare che gli interventi di completamento devono riguardare opere situate nelle aree depresse, in quanto rendono più chiara la formulazione del testo.

Per quanto riguarda l'eventualità di finanziare nell'ambito del fondo per le aree depresse le disposizioni degli articoli 4 e 5 del collegato alla legge finanziaria per il 1998, precisa che la possibilità già esiste; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 7, non si tratterebbe di risorse aggiuntive ma di una diversa modalità di erogazione di contributi già esistenti, mentre per l'articolo 4 sarà necessario predisporre uno specifico accantonamento. Anche per quanto riguarda la possibilità di finanziare la «legge Marcora», nonchè specifici programmi per l'incentivazione dell'attività di impresa, nell'ambito delle risorse destinate allo sviluppo, conferma la possibilità di individuare finanziamenti nell'ambito delle risorse attivate.

Sottolinea infine la rilevanza dell'emendamento 1.0.1 del relatore; il Governo ritiene che lo strumento rappresentato dall'Agenzia di promozione possa essere opportunamente predisposto attraverso la razionalizzazione e il coordinamento delle strutture esistenti. Sottolinea peraltro che un efficace funzionamento di tale strumento presuppone l'istituzione

di un fondo che mette a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, tra cui anche l'Agenzia, le risorse necessarie alla promozione dello sviluppo. Osserva quindi che l'emendamento del relatore, seppur con qualche puntualizzazione, costituisce un utile completamento del disegno di legge presentato dal Governo.

Il senatore VEGAS, dando per illustrato l'emendamento 1.9, ritiene opportuno precisare che a suo avviso il disegno di legge può costituire uno strumento per affrontare utilmente il problema della costituzione del Fondo per la promozione dello sviluppo, purchè sia possibile svolgere un ampio dibattito sul tema, eventualmente con una attività istruttoria preliminare e richiede comunque la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti sull'argomento da parte di tutte le forze politiche.

Il presidente COVIELLO, dopo aver precisato che non vi sono ostacoli alla presentazione di subemendamenti, evidenzia la coerenza fra l'emendamento 1.0.1 e la risoluzione approvata dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> che fornisce un chiaro indirizzo al Governo sul tema. Osserva che un prolungamento dei tempi del dibattito parlamentare può creare difficoltà ed esasperare problemi esistenti, mentre l'istituzione di una Agenzia sostenuta da un adeguato fondo fornisce un supporto tecnico istruttorio agli strumenti esistenti della programmazione negoziata. Sottolinea quindi l'importanza che l'impegno preso e peraltro nuovamente riproposto nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, sia rispettato in tempi rapidi. Precisa infine di essere disponibile a valutare le proposte di modifica che verranno avanzate dal Governo o dalle altre forze politiche e concorda con l'esigenza di svolgere uno specifico approfondimento, secondo quanto richiesto dal senatore Vegas.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.7 precisando che esso è finalizzato a valorizzare il ruolo delle regioni nella indicazione delle priorità degli interventi. Ciò soprattutto in considerazione della maggiore efficacia di decisioni assunte con il concorso di quegli organismi più vicini alle esigenze delle diverse zone interessate e per attenuare l'eccessivo potere attribuito al CIPE.

Il presidente COVIELLO dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 1.6, osservando come sia essenziale prevedere un'adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 449 del 1997, sugli incentivi per le piccole e medie imprese e per la ricerca scientifica.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 1.10, sottolineando l'esigenza di prevedere idonei finanziamenti per la riattivazione della

legge n. 49 del 1985, specie con riferimento alle attività di promozione delle piccole e medie imprese cooperative.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario MACCIOTTA, illustrando gli emendamenti 1.4 e 1.5, rinvia a quanto già affermato in sede di replica, ribadendo l'opportunità di attivare immediatamente i finanziamenti per la legge n. 488 del 1992 e precisando che l'utilizzazione della Tabella C della legge finanziaria per il fondo delle aree depresse appare funzionale alla sua piena operatività.

Il senatore MARINO condivide l'esigenza di approfondire in modo specifico i temi connessi all'emendamento 1.0.1, presentato dal Presidente. Sottolinea, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, rilevanti riserve sulle finalità del fondo e sugli orientamenti che sembrano emergere anche da documenti predisposti dal Governo sul ruolo della Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il sottosegretario MACCIOTTA si riserva di illustrare in modo più compiuto la proposta del Governo sull'Agenzia e sul fondo in sede di approfondimento dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3207****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «e sono ripartite», inserire le seguenti: «sentite le Regioni interessate».*

**1.9**

AZZOLLINI, VEGAS

*Al comma 1 sostituire le parole: «dando priorità, nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere» con le seguenti: «sentite le indicazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, tenuto conto, nella destinazione delle medesime, della necessità di completare le opere».*

**1.7**

TAROLLI, VEGAS

*Al comma 1, dopo le parole: «completamento delle opere» inserire le seguenti: «situate nelle aree depresse».*

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «al completamento delle opere» inserire le seguenti: «ubicate nelle aree depresse».*

**1.8**

AZZOLLINI, VEGAS

*Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: «nonchè alla copertura degli oneri relativi ai crediti d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

**1.6**

VIVIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «n. 526» inserire le seguenti: «realizzati nelle aree depresse».*

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «le opere commissariate di cui al comma 1,» aggiungere le altre: e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro».*

**1.10**

MARINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'autorizzazione delle somme di cui ai precedenti commi e la effettiva erogazione è vincolata al parere favorevole della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulle opere da realizzare. A tal fine, l'Osservatorio delle politiche regionali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve presentare una relazione dettagliata sugli interventi da realizzare e completare per il periodo 1999-2004 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il parere sulla relazione deve essere espresso entro 15 giorni dalla trasmissione del documento al Parlamento. Se il parere favorevole è espresso senza ottenere almeno la maggioranza dei due terzi del Parlamento, si procede ad autorizzare la spesa solo per un importo pari all'ottanta per cento dello stanziamento previsto per il periodo 1999-2004».

**1.3**

MORO

*Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».*

**1.4**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziati dal presente articolo».

**1.5**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. È istituito il Fondo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo di cui al comma 1 i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. A tale fondo potranno affluire, in deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.432 e nel limite dell'obiettivo programmato di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, le plusvalenze realizzate, rispetto ai valori peritali, attraverso la cessione o il collocamento sul mercato di partecipazioni dello Stato, determinate con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate con delibere del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il riordino del sistema nazionale di promozione imprenditoriale, tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di lire 100 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.

**1.0.1**

IL RELATORE

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**200<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0073<sup>o</sup>)

In apertura di seduta, il presidente OSSICINI nega che possa addebitarsi al Parlamento qualunque ritardo nell'approvazione degli importanti provvedimenti sottoposti al suo esame: le due Camere, e comunque senz'altro il Senato, compiono infatti con sollecitudine il proprio dovere; se ritardi sono riscontrabili, ciò non è quindi certo dovuto alla pigrizia del legislatore.

Il senatore BISCARDI ricorda che, a seguito dei due sopralluoghi svolti dalla Commissione rispettivamente nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria e a Noto e in Val di Noto, egli ha predisposto – in qualità di coordinatore delle due delegazioni – due relazioni conclusive. Al fine di assicurare una più ampia diffusione del lavoro svolto dalla Commissione, propone di iscrivere i due argomenti all'ordine del giorno della Commissione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, onde trasmettere le relative relazioni all'Assemblea.

Il presidente OSSICINI prende atto della proposta del senatore Biscardi e assicura che si farà carico di sottoporla all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione.

Il senatore BEVILACQUA lamenta poi la lentezza con cui procede l'esame di disegni di legge sulla parità scolastica, lentezza senz'altro

non addebitabile alla Presidenza della Commissione. Affinchè siano chiare le rispettive responsabilità, anche nell'articolato rapporto tra Governo e Parlamento, chiede pertanto una sollecita conclusione della relativa discussione generale.

Il presidente OSSICINI fa presente che la seduta già convocata per domani alle ore 15,30 sarà dedicata interamente agli interventi sulla parità scolastica. Qualora il dibattito non dovesse concludersi nella suddetta seduta, egli preannuncia la propria intenzione di dedicarvi anche la seduta già convocata per giovedì alle ore 15,30, nonchè eventuali sedute notturne. Resta comunque stabilito che la discussione generale sui suddetti provvedimenti dovrà concludersi entro la settimana in corso.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente relatore OSSICINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LORENZI prende atto che il provvedimento torna all'esame del Senato ad oltre un anno dall'approvazione, in prima lettura, da parte del Senato stesso. Esso torna peraltro radicalmente modificato rispetto al testo licenziato dal Senato, avendo la Camera dei deputati accolto molte delle istanze – provenienti soprattutto dalle opposizioni – che al Senato erano state respinte. Esso appare pertanto per molti versi migliorato, anche se resta purtroppo privo di un profilo centrale quale la disciplina dello stato giuridico dei docenti universitari. A parte tale grave lacuna, appare tuttavia apprezzabile l'innovazione rappresentata dal trasferimento a livello locale di competenze originariamente accentrate, come ad esempio il bando dei concorsi. Quanto poi alle procedure elettive dei membri delle commissioni, egli giudica tale sistema sostanzialmente accettabile, anche se non esente da qualche motivata critica. Egli si esprime quindi in favore della norma che limita la presentazione delle pubblicazioni ai fini della valutazione dei titoli, nonchè di quella che riduce il numero degli idonei. Registra altresì la soppressione dell'articolo relativo ai contratti di ricerca, che senz'altro conferisce maggiore autonomia alle singole sedi universitarie.

Conclusivamente, giudica abbastanza positivamente il testo proveniente dalla Camera dei deputati, che valorizza maggiormente l'autonomia universitaria rispetto al testo licenziato dal Senato: preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sui singoli articoli e l'astensione sul

provvedimento nel suo complesso, motivata dalla mancata introduzione – nel testo – di una disciplina sullo stato giuridico.

Il senatore CAMPUS sollecita un *iter* quanto mai rapido e positivo per il disegno di legge in titolo. Le radicali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo a suo tempo approvato dal Senato sono infatti a suo giudizio in molti casi migliorative, come nel caso della soppressione dell'articolo 5, che imponeva un obbligo di mobilità ai docenti del tutto contrario ai precetti costituzionali. Il testo approvato dal Senato – ricorda – era d'altra parte frutto di un compromesso che prendeva le mosse da una valutazione comune a tutte le forze politiche: l'esigenza di modificare la normativa concorsuale vigente ai fini di un suo snellimento e di una sua maggiore trasparenza. È tuttavia con spirito costruttivo che va ora esaminato il testo modificato dalla Camera, che pure non è certo perfetto ed, anzi, suscita non poche perplessità. Ad esempio, è condivisibile il richiamo alla esigenza di una contestuale trattazione della disciplina sullo stato giuridico: legittime sono infatti le lamentele di alcuni settori, come quello dei ricercatori, le cui aspettative tardano ad essere soddisfatte. Non va tuttavia dimenticato che il testo in questione affronta solo il nodo delle procedure, rinviando ad altro provvedimento – la cui urgenza è qui il caso di ribadire ulteriormente – la definizione dello stato giuridico. Il decentramento delle procedure consentirà peraltro di far emergere con maggior facilità il merito e, comunque, l'alternativa di un ulteriore stallo nel bando dei concorsi ovvero di bandi emanati secondo le vecchie procedure, non è certo considerabile con maggiore favore.

Il senatore MONTICONE ricorda di essere stato relatore prima alla Commissione e poi in Aula sul disegno di legge in prima lettura. Quanto alla scelta – che ora si impone – tra una approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e l'accoglimento di modifiche che ne imporrebbero un'ulteriore lettura presso la Camera dei deputati, egli dichiara di non opporsi ad una approvazione definitiva del testo come modificato dalla Camera, se questo dovesse rivelarsi l'orientamento predominante in Commissione: preannuncia tuttavia, in questo caso, la propria astensione.

Quanto poi ai contenuti delle modifiche approvate dalla Camera, egli ritiene in primo luogo insufficienti le garanzie per i candidati dichiarati idonei i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), possono anche non essere chiamati dalle università: in tal modo si adombra infatti a suo giudizio il sospetto di possibili compromessi fra facoltà che certamente non farebbero onore al mondo accademico; inoltre, critica la abolizione del livello nazionale di accertamento, che resta a suo giudizio indispensabile quanto meno al livello della maturità per l'ordinariato.

Conclusivamente, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Camera dei deputati in termini di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'autonomia universitaria; ritiene tuttavia che

tale lavoro dovrebbe ora essere completato dal Senato attraverso opportuni correttivi.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ricorda che già sul testo originariamente sottoposto dal Governo al Senato in prima lettura aveva avuto modo di esprimere qualche dubbio e qualche critica. Quanto ora alle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, esse suscitano a loro volta perplessità: anzitutto, a livello generale è infatti innegabile che la riforma delle modalità di accesso all'università dovrebbe essere completata e coronata da una modifica più complessiva dell'ordinamento universitario. Se da un lato non si può rinviare continuamente l'approvazione di riforme settoriali in vista di una riforma organica, per la quale mancano ancora gli indispensabili punti di riferimento, è quindi pressante la richiesta di un provvedimento sullo stato giuridico che fornisca risposte adeguate a tutte le numerose componenti del mondo universitario, che hanno diritto a forme di tutela di pari dignità. Solo attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi adeguati sarà infatti possibile contrastare i potentati accademici che, altrimenti, rischiano di rafforzarsi ogni giorno di più. È d'altronde parimenti indispensabile che i diversi provvedimenti siano ispirati a criteri omogenei, evitando di dare luogo a regolamentazioni diverse per fattispecie analoghe.

Dopo essersi soffermato su alcuni degli aspetti del testo come modificato dalla Camera dei deputati che maggiormente danno adito a critiche, come ad esempio l'assenza di indicazioni sui criteri con i quali le facoltà procedono alla scelta fra i candidati dichiarati idonei, egli esprime quindi l'opinione che un lavoro attento di modifica del testo potrebbe risolvere positivamente i profili più lacunosi e meno felici del provvedimento. Rileva tuttavia che, a fronte di tale esigenza correttiva, vi è anche una esigenza di procedere con urgenza, benchè non sia certo una prassi corretta quella di scaricare continuamente sul Parlamento la responsabilità dei ritardi: la realtà è infatti ben più articolata, caratterizzata da una molteplicità di soggetti istituzionali responsabili, e la colpevolizzazione dell'altro rappresenta un tipico caso di «esportazione del conflitto» cui bisogna in tutti i modi evitare di ricorrere. Le condizioni di disagio di molteplici categorie e l'esigenza di certezza normativa possono comunque indurre – nonostante le riserve, le perplessità e l'individuazione di contraddizioni sia teoriche che terminologiche – a condividere la necessità di approvare definitivamente il provvedimento in tempi rapidi; resta tuttavia ineludibile l'esigenza di affrontare con altrettanta sollecitudine altre iniziative legislative che confermino l'intenzione del Parlamento e del Governo di tutelare tutte le componenti del mondo universitario e in primo luogo quelle più deboli.

Il senatore TONIOLLI dichiara che il Gruppo di Forza Italia non concorda sull'opportunità di approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza modifiche e preannuncia conseguentemente la presentazione di emendamenti. Le ultime tornate concorsuali hanno infatti evidenziato il rafforzamento di «cordate elettorali» che hanno favorito determinati candidati a danno di altri, pure assai meritevoli. Il testo a suo

tempo approvato dal Senato, prevedendo una idoneità a carattere nazionale a numero aperto, andava a suo giudizio nella giusta direzione, mentre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati segnano sotto questo profilo un passo indietro. È inoltre gravissimo, come già sottolineato dal senatore Monticone, che i candidati dichiarati idonei possano non essere chiamati dalle facoltà. Infine, andrebbe senz'altro rivisto il sistema dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni esterne. Per tutti questi motivi, ritiene indispensabile apportare significative modifiche al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**195ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(3212)** *Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico*

**(404)** *ZANOLETTI ed altri. - Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti*

**(2580)** *D'ALÌ e GIARETTA. - Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala*

**- e del voto regionale n. 78 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BALDINI, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 e illustra l'emendamento 1.3.

Il relatore CÒ ed il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4, mentre l'emendamento 1.2 viene ritirato dal senatore BALDINI.

Con successive votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.10 e 3.15.

Il senatore SARTO illustra gli emendamenti 3.3, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore FIRRARELLO dà conto degli emendamenti 3.4, 3.5, 3.13 e 3.14.

Il relatore CÒ illustra l'emendamento 3.11 e riformula l'emendamento 3.6 nel senso di sostituire il comma 1 dall'inizio sino alle parole: «Siracusa-Gela» con le seguenti parole: «Per gli interventi da realizzare a favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Siracusa-Gela e Asti-Marene, nonché della tratta dalla A6 a Cuneo secondo un tracciato da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e in grado di svolgere anche servizio al traffico locale,». (Tale nuovo testo emendativo risulta sottoscritto anche dai senatori Pieroni, Marino, Sarto e FIRRARELLO).

Il senatore BOSI illustra l'emendamento 3.12, mentre il senatore VEDOVATO dà conto dell'emendamento 3.16. Il senatore LAURO ritira infine l'emendamento 3.17.

Il relatore CÒ esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 ed invita il senatore Vedovato a ritirare l'emendamento 3.16. Ritiene poi che gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7 e 3.8 potrebbe considerarsi assorbiti ove venisse approvato l'emendamento 3.6 riformulato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.9, che peraltro potrebbe essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.11 di cui è firmatario.

Il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, compreso l'emendamento 3.6 del relatore, come riformulato.

Il relatore CÒ, acquisito il parere del rappresentante del Governo, dichiara di voler rinunciare alla sua qualità di relatore. Di tale dichiarazione prende atto il presidente PETRUCCIOLI, il quale avverte che da questo momento in poi svolgerà egli stesso la funzione di relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE e contraria dei senatori SARACCO e SARTO, viene respinto l'emendamento 3.1. La Commissione respinge quindi anche l'emendamento 3.2, mentre l'emendamento 3.3 viene ritirato dal senatore SARTO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore FIRRARELLO e contraria del senatore BRIGNONE, viene respinto l'emendamento 3.4 e, successivamente, anche il 3.5.

Sull'emendamento 3.6 riformulato intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori CÒ, SARTO e FIRRARELLO e per dichiarazione di voto contrario il senatore BRIGNONE. Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il suo voto potrebbe essere favorevole se dall'emendamento fosse soppresso il riferimento alla sottoponibilità del tracciato alla valutazione di impatto ambientale. Il senatore CÒ insiste perchè l'emendamento venga votato nella sua nuova formulazione senza ulteriori modifiche.

Posto ai voti, l'emendamento in questione risulta respinto. Sono quindi dichiarati assorbiti da questa votazione gli emendamenti 3.7 e 3.8.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11 nonché, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BOSI, il 3.12.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3212****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Per gli interventi da realizzare in favore delle popolazioni colpite dal recente disastro e dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio campano è autorizzata la spesa di lire 26,4 miliardi per il 1998, di lire 32,6 miliardi per il 1999 e di lire 66,2 miliardi per il 2000.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione Campania, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.

3. Si fa obbligo al responsabile politico della protezione civile di riferire ogni 3 mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 e di rendicontare, negli stessi termini, sull'utilizzo degli stanziamenti autorizzati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

**1.1**

LAURO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Trapani e Marsala» con le seguenti: «Trapani, Marsala e Napoli» e le parole: «3,6, 3,7 e 4,6» rispettivamente con le altre: «7,6, 7,7 e 8,6».*

*Conseguentemente sostituire al comma 4 le parole: «26,4, 32,6 e 66,2» rispettivamente con le seguenti: «30,4, 36,6 e 70,2».*

**1.2**

LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per combattere il fenomeno di erosione delle spiagge della costa compresa fra la foce del fiume Serchio e la foce del fiume Magra è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998,

1999 e 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi».

*Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «26,4, 32,6 e 66,2» rispettivamente con le seguenti: «31,4, 37,6 e 74,2».*

**1.3**

BALDINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «3» con la parola: «5».*

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «26,4» con le altre: «28,4».*

**1.4**

LAURO

### **Art. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per gli interventi da realizzare sulle tratte autostradali Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze delle suddette tratte e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine per la tratta Asti-Cuneo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 49,800 miliardi per il 1999 e 57,600 miliardi per il 2000, mentre per la tratta Siracusa-Gela sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 4 miliardi per il 1999 e di lire 4 miliardi per il 2000».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo nel seguente modo:*

«(Interventi per la realizzazione delle tratte autostradali Asti-Cuneo e Siracusa-Gela e per la salvaguardia di Venezia)».

**3.1**

BRIGNONE, CASTELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per gli interventi da realizzare sulle tratte autostradali Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze delle suddette tratte».

te e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine per la tratta Asti-Cuneo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 48,800 miliardi per il 1999 e 56,600 miliardi per il 2000, mentre per la tratta Siracusa-Gela sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 5 miliardi per il 2000».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo nel seguente modo:*

«(Interventi per la realizzazione delle tratte autostradali Asti-Cuneo e Siracusa-Gela e per la salvaguardia di Venezia)».

**3.2**

BRIGNONE, CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere il periodo: «ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela».*

**3.3**

SARTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Asti-Cuneo e Siracusa-Gela» con le seguenti: «Avola-Gela» e sostituire le parole: «lire 53.800 miliardi per il 1999 e di lire 61.600 miliardi per il 2000» con le seguenti: «lire 1000 miliardi per il 1999 e di lire 1000 miliardi per il 2000».*

**3.4**

FIRRARELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Asti-Cuneo e Siracusa-Gela» con le seguenti: «localizzate nelle aree del Sud».*

**3.5**

FIRRARELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Asti-Cuneo» con le altre: «Asti-Marene».*

**3.6**

CÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «Asti-Cuneo» con le parole: «Asti-Marene».*

**3.7**

SARTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle tratte Asti-Cuneo» con le parole: «della tratta».*

**3.8**

SARTO

*Al comma 1, dopo le parole: «delle esigenze di adeguamento della rete autostradale» aggiungere le seguenti: «, delle prescritte valutazioni di impatto ambientale».*

**3.9**

SARTO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono autorizzati» fino a: «2000» con le seguenti: «per la tratta Asti-Cuneo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 48,800 miliardi per il 1999 e 56,600 miliardi per il 2000, mentre per gli altri interventi sul sistema autostradale e per la tratta Siracusa-Gela sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 5 miliardi per il 2000».*

**3.10**

BRIGNONE, CASTELLI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali interventi possono realizzarsi previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale».*

**3.11**

Cò

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'erogazione dei contributi diretti o tramite proroghe di concessione è subordinata all'accertamento sulla regolarità amministrativa ed affidabilità societaria della concessionaria. I lavori finanziati con le modalità di cui sopra dovranno essere interamente appaltati mediante licitazione privata».*

**3.12**

BOSI, BORNACIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli enti concessionari di autostrade la cui concessione è regolata dalla legge 24 aprile 1971, n. 287 assegnano i lavori pubblici oggetto della convenzione di cui al comma 1 mediante pubblico incanto o licitazione privata.

**3.13**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I nuovi piani finanziari allegati alle convenzioni delle concessioni di cui al comma 1 relative ad enti autostradali che hanno goduto di interventi del Fondo Centrale di garanzie per le Autostrade e della garanzia dello Stato sui mutui ed obbligazioni emesse, prevedono che l'eventuale utile di bilancio sia versato ad incremento del fondo di cui al comma 1».

**3.14**

FIRRARELLO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798», *con le seguenti parole:* «a seguito dell'espletamento di gare pubbliche».

**3.15**

BRIGNONE, CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il completamento dei lavori di collegamento stradale Novara-Malpensa, l'ENAS è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, a totale carico dello Stato, per un importo fino a lire 40 miliardi. I limiti di impegno quindicennali conseguenti sono fissati in lire 2 miliardi per il 1999 e in lire 4,5 miliardi a partire dal 2000».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «lire 63,800 milioni» e «lire 135,400 milioni» *rispettivamente con:* «lire 65,800 milioni» e «lire 139,900 milioni».

**3.16**

VEDOVATO

*Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole:* «di intesa con il responsabile gestionale dell'Abbazia».

**3.17**

LAURO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**174ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3249) Deputati TATTARINI ed altri. – Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo il relatore MURINEDDU, il quale ricorda che il testo (derivante da disegni di legge di iniziativa parlamentare) è già stato approvato dalla Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento. Fa al riguardo rilevare che il disegno di legge reca modifiche all'articolo 7 della legge n. 164 del 1992, con la quale, recependo normative comunitarie, viene disciplinata l'utilizzazione e la classificazione delle categorie delle «Denominazioni di Origine Controllata e Garantita» (DOCG), delle «Denominazioni di Origine Controllata» (DOC) e delle «Indicazioni Geografiche Tipiche» (IGT).

Dopo aver riassunto le caratteristiche e i criteri richiesti per il riconoscimento delle tre categorie di vini di pregio (soffermandosi altresì sulla menzione comunitaria di «Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD)), il Relatore sottolinea l'importanza della normativa attraverso la quale si procede alla classificazione dei vini di qualità, anche al fine di giustificare il prezzo del prodotto sul mercato. Ricordato che in Italia i vini DOCG sono complessivamente 17 (15 dei quali prodotti nelle regioni del Centro-Nord quali il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, mentre 2 sono prodotti rispettivamente dalla Campania e dalla Sardegna, che ha in corso di rico-

noscimento anche un'altra DOCG), il Relatore precisa che i vini DOC risultano a tutt'oggi 293. Dopo essersi soffermato sulle zone maggiormente produttive di vini DOCG-DOC (che costituiscono circa il 17 per cento della produzione vinicola, pari a circa 58 milioni di ettolitri), il Relatore ricorda che il mercato premia le produzioni altamente specializzate e che la dinamica dei prezzi influenza le categorie di produzione, con conseguenze rilevanti sugli orientamenti dei viticoltori.

Ricordata quindi l'importanza del comparto vinicolo negli scambi con l'estero, anche sotto il profilo valutario, il relatore Murineddu si sofferma sull'impianto normativo della legge n. 164, la quale prevede che, qualora in una determinata area (nella quale coesistono più vini a denominazione di origine e a indicazione geografica) una particolare categoria non raggiungesse tutte le caratteristiche previste nel disciplinare, essa dovrebbe essere declassata alla categoria inferiore, mentre per i vini IGT è prevista la riclassificazione orizzontale.

Il Relatore fa quindi rilevare che il provvedimento in esame propone viceversa, anche per i vini DOCG e DOC, una riclassificazione di tipo orizzontale, purchè le denominazioni di origine si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza, affermando il principio che deve essere data la possibilità al detentore di passare il prodotto da una denominazione più ristretta ad una più ampia. Tale esigenza appare comprensibile alla luce della considerazione sia che i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC prevedono criteri e modalità rigorosissime, sia che la stessa legge n. 164 prevede la revoca del riconoscimento di tali denominazioni di origine allorchè uno solo di tali parametri venga meno, mentre le disposizioni comunitarie (art. 5-bis del regolamento CEE n. 823/87) prescrivono che il declassamento debba considerarsi tale solo quando da una DOCG o da una DOC si confluisca in una IGT, ma non quando da una DOCG si passi ad una DOC. Ricordato quindi che i vini a denominazioni di origine sono ricompresi, in sede comunitaria, tra i citati VQPRD, fa osservare che la verifica dell'idoneità del prodotto al passaggio orizzontale, secondo la proposta in esame, prevede una severa procedura di controllo, pur consentendo al produttore di riclassificare il vino in una denominazione di origine dello stesso livello. Ricordato infine che al secondo periodo dell'articolo unico si prevede che comunque la riclassificazione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e che sia comunicata all'Ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente, il Relatore, nel rilevare che la normativa in esame non contrasta con le norme comunitarie e riafferma comunque il principio che i vini d'alto pregio devono corrispondere alle qualità dichiarate nell'etichetta e nei disciplinari, invita la Commissione ad approvare il testo nella versione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, ringraziato il Relatore per l'ampia e pregevole relazione, informa che, anche sulla base di accordi informali con i rappresentanti dei Gruppi, la Commissione potrà proseguire la discussione nelle prossime sedute già convocate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.*

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

(R029 000, C09ª, 0029ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 14,30, per procedere all'audizione informale di alcuni rappresentanti dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del Consorzio Nazionale Bieticoltori e dell'Associazione Bieticoltori Italiani sui problemi del settore.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**154ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3233) Disposizioni in materia di attività produttive**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 12 maggio, mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore MUNGARI, il quale si sofferma sull'articolo 1, che prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Rileva al riguardo come, in relazione alla vigente «legge Prodi», si sia posto il problema di un aggravamento delle perdite per i creditori, nel corso delle procedure di amministrazione straordinaria. Si è, quindi, delineata una contraddizione fra l'obiettivo della conservazione dell'azienda, sotteso alla richiamata legge e la salvaguardia dei diritti dei creditori attraverso la liquidazione della medesima. Egli si augura che si riesca a trovare la strada per conciliare le due esigenze, e conclude chiedendo al Governo se siano state fatte le necessarie verifiche sulla conformità delle disposizioni del disegno di legge in esame rispetto alle norme di tutela della concorrenza dell'Unione europea.

Il senatore DEMASI rileva come il testo in esame si discosti poco dalla «legge Prodi» vigente, riproponendo i limiti che la caratterizzano. Si sofferma, quindi, sulla individuazione delle imprese che possono essere ammesse alla procedura, e in particolare sul parametro di 200 di-

pendenti, sollevando dubbi sull'idoneità di tale limite per l'individuazione della grande impresa e rilevando, quindi, un'incongruenza rispetto al titolo dell'articolo 1, pur affermando che egli ritiene comunque meritevole di tutela anche l'impresa di medie dimensioni. Passa quindi a considerare le lettere *f)* ed *l)* dell'articolo 1, ove rispettivamente si prevede la nomina dei commissari da parte del tribunale, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria e l'attribuzione al medesimo del potere di nomina, nel caso di apertura della procedura, di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti. Si chiede, con riguardo alla prima disposizione citata, quale autonomia sia lasciata al magistrato e si domanda altresì se non si stia ancora una volta tentando di sottoporre segmenti di procedura alle ingerenze politiche.

Si chiude la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice FIORILLO, ricordando innanzitutto il lavoro ampio e approfondito che si è svolto presso la Camera dei deputati, ove, alla redazione del testo in esame, hanno contribuito molti gruppi parlamentari. Si sofferma, quindi, su alcuni problemi sollevati nel corso della discussione generale, sottolineando, nel contempo, la necessità di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge, che risulta collegato alla legge finanziaria per il 1997-2000, e dal cui ritardo potrebbero derivare problemi per le imprese e conseguenze occupazionali di rilievo. Vi è innanzitutto la questione dell'individuazione del soggetto cui conferire il potere di nomina dei commissari giudiziari: al riguardo si sono contrapposte valutazioni differenti, fra chi si è detto favorevole ad una piena responsabilità del Ministro dell'industria e chi, invece, ha paventato interferenze politiche. Ella ritiene che la soluzione contenuta nel testo in esame rappresenti un giusto equilibrio fra l'intervento della magistratura e quello dell'organo politico, cui è opportuno facciano capo le scelte strategiche di politica industriale. Elementi positivi della legge in esame sono - a suo modo di vedere - la migliore e più puntuale disciplina delle modalità di scelta delle aziende da reinserire nel mercato; la previsione di tempi determinati; l'intervento della magistratura nell'accertamento dei requisiti per l'avvio della procedura e dei tempi. All'obiezione avanzata dal senatore Mungari circa la posizione in cui verrebbero a trovarsi i creditori, risponde affermando che la prospettata riforma prevede una tutela più efficace dei medesimi, con la possibilità di convertire, in ultima istanza, la procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

Conclude preannunciando la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno, che costituisca stimolo al Governo ad operare nella giusta direzione, senza peraltro interferire con i tempi di approvazione del provvedimento, che non consentono rinvii.

Il sottosegretario LADU si sofferma preliminarmente sullo spirito di fondo che ha orientato il Governo nella predisposizione e nella presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame. Con esso, si perse-

guono tre obiettivi fondamentali: la certezza dei tempi, lo snellimento delle procedure e l'automaticità degli incentivi, conformemente a linee che orientano la politica del Governo in tutti i provvedimenti di riordino degli interventi a favore dell'industria.

Passa, quindi, a considerare dettagliatamente le principali innovazioni contenute nell'articolo 1 rispetto alla «legge Prodi», per la quale viene conferita al Governo la delega a procedere al riordino, una legge che ha complessivamente prodotto risultati positivi, ma che necessita di alcune modifiche atte a renderla più idonea agli attuali meccanismi di mercato. Si punta innanzitutto a rendere più stringente il metodo di selezione delle imprese da ammettere alla procedura di amministrazione straordinaria. Si prevede, poi, l'intervento di un organo «terzo», attraverso il conferimento di specifici compiti all'Autorità giudiziaria ordinaria, e si prefigura, infine, un sistema di tutele più efficaci per i creditori. L'inserimento di questi ultimi nel comitato di sorveglianza, è, infatti, concepito come strumento di garanzia del risanamento dell'azienda. Il provvedimento provvede ancora a fissare termini certi, attenuando notevolmente per tale via, la discrezionalità dei commissari, con gli inconvenienti ad essa connessi.

Nell'ambito del dibattito è stata sollevata la questione della comunicazione alle regioni interessate ed ai comuni ove ha sede l'impresa, prevista dal comma 3. Al riguardo, egli rileva che tale norma è stata inserita su specifica richiesta della Conferenza Stato-Regioni. D'altra parte, non si può non ricordare come si tratti di imprese di dimensioni consistenti, con impatti occupazionali di rilievo. Quanto alle richieste di documentazione avanzate in alcuni interventi, egli ricorda di avere già consegnato l'elenco dei commissari, mentre informazioni sull'attuazione della «legge Prodi» erano state depositate presso la X Commissione della Camera dei deputati e messe a disposizione del Senato.

Passa, quindi, a considerare l'articolo 2, sul quale non sono stati sollevati particolari problemi in sede di discussione generale. Egli tiene solo a rilevare che, con esso, non si riaprano i termini, ma si porta piuttosto a compimento il ciclo previsto dalle leggi che disciplinano la ristrutturazione del comparto siderurgico. Quanto all'articolo 4 – sul quale è stata formulata una richiesta di chiarimenti – egli ricorda come il testo originario del Governo fosse di tenore differente, e come l'attuale formulazione origini da un parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati accolto dalla Commissione attività produttive di quel ramo del Parlamento. Il Governo si è quindi inchinato al volere parlamentare, ritenendo, peraltro, che l'obiettivo ad esso sotteso sia comunque conseguito. Il Sottosegretario prosegue, quindi, fornendo assicurazioni al senatore Mungari circa la conformità alla normativa comunitaria, conformità che sta particolarmente a cuore al Governo e in funzione della quale si è già individuato un percorso con gli organismi competenti dell'Unione europea. L'indicazione vincolante da parte del Ministro dell'industria, dei commissari giudiziari alla cui nomina deve procedere il Tribunale, risponde all'esigenza di assicurare lo svolgimento da parte del Governo del suo ruolo di responsabile delle scelte di politica industriale. Anche il limite dei 200 dipendenti è stato inserito sulla base di

una precisa indicazione proveniente dalla Camera dei deputati, ove è stato rilevato come in Italia le imprese di grandi dimensioni siano pressochè inesistenti, e come, quindi, le provvidenze in esame meglio si addicano a imprese rientranti in tale limite dimensionale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma, infine, sulle critiche avanzate all'articolo 3, da parte di chi ha paventato che lo Stato proceda in tal modo a distogliere risorse dagli incentivi produttivi. Al riguardo, egli fa notare come il più puntuale monitoraggio di tali incentivi, così reso possibile, rappresenti una scelta corretta rispetto alle esigenze di destinazione al bene comune delle risorse finanziarie statali e possa costituire stimolo alle aziende ad utilizzare al meglio quelle poste a loro disposizione.

Il presidente CAPONI fissa, quindi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 29 maggio.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1063) CAPONI.** – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

**(2080) BARRILE ed altri.** – *Disciplina della professione di guida subacquea*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 aprile, dopo che era stato conferito al presidente Caponi il compito di redigere un testo unificato.

Il presidente CAPONI illustra brevemente i contenuti del testo unificato dei disegni di legge in titolo, redatto sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione generale e riprodotto in allegato. In particolare egli ha ritenuto opportuno non procedere alla istituzione di un albo, prevedendo solo la predisposizione di elenchi regionali degli istruttori e delle guide subacquee. Si sono poi precisate ulteriormente le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti, nonché i requisiti professionali degli istruttori e delle guide.

Interviene quindi il senatore ZILIO, che apprezza la previsione del necessario collegamento – disposto all'articolo 5, comma 2, lettera c) del testo unificato – dei centri di immersione e addestramento con le strutture sanitarie nelle quali deve essere presente un medico rianimatore, conformemente a quanto richiesto, nel proprio parere, dalla 12ª Commissione.

Il senatore DEMASI, nell'apprezzare l'impianto del testo unificato, ritiene peraltro necessario apportare talune precisazioni e chiarimenti al medesimo. In particolare, nel non condividere la definizione di «profes-

sione» – contenuta nel titolo del testo – a proposito delle attività disciplinate dai disegni di legge in esame, segnala l'opportunità di distinguere l'attività di guida subacquea da quella di aiuto istruttore. Reputa, poi, contraddittoria, e comunque poco chiara, l'espressione «documento didattico» contenuta nel comma 4 dell'articolo 2.

Il senatore MUNGARI, nel concordare con i rilievi del senatore Demasi, ritiene necessario chiarire la natura professionale o meno delle attività che si intendono disciplinare con i disegni di legge in titolo.

Anche il senatore WILDE fa proprie le considerazioni esposte dal senatore Demasi, segnalando altresì la opportunità di meglio precisare natura, struttura e attribuzioni delle «organizzazioni didattiche» previste all'articolo 2.

Il senatore CAZZARO, nel ritenere opportuno un ulteriore approfondimento, richiama l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui deve svolgersi l'attività disciplinata dai disegni di legge in esame.

Il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

#### **155ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos, De Luca Athos, Pontone ed altri; Ascutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 13 maggio, dopo che si era chiusa la discussione generale.

Il presidente CAPONI comunica che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è stata avanzata da parte del prescritto numero di senatori componenti la Commissione la richiesta che il disegno di legge in titolo sia discusso e votato dall'Assemblea. Annuncia, pertanto, che l'esame proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos, De Luca Athos, Pontone ed altri; Ascutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il Presidente CAPONI propone di dare per acquisita la discussione già svolta nella precedente fase procedurale. Conviene la Commissione. Quindi in sede di replica, il presidente CAPONI ricorda l'insoddisfazione da lui manifestata nella relazione per alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ma ribadisce il suo orientamento a non apportare ulteriori modifiche, consentendo così una più rapida approvazione della legge.

Il sottosegretario CARPI ricorda a sua volta l'ampio e approfondito lavoro svolto da entrambi i rami del Parlamento, attraverso il quale si è pervenuti ad un testo condiviso da pressochè tutte le forze politiche. Nel rilevare che, in proposito, sembra delinerarsi una divaricazione tra Camera e Senato piuttosto che tra i Gruppi parlamentari ivi rappresentati, manifesta il disappunto del Governo per il trasferimento alla sede referente. Egli si dice, comunque, convinto che si possa pervenire alla sua approvazione in tempi rapidi anche attraverso il passaggio per l'Assemblea del Senato e annuncia che il Governo – che pure rispetta la decisione di alcuni Gruppi – farà quanto in suo potere per ottenere una conclusione rapida su cui converga il consenso più ampio possibile; consenso tanto più auspicabile trattandosi di una legge di principi.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per giovedì 28 maggio alle ore 18.

Non facendosi ulteriori osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2367) CAZZARO ed altri. – *Disciplina delle attività di facchinaggio***  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 aprile, dopo la replica del relatore e del Governo.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MUNGARI dà per illustrato l'emendamento 2.3.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 2.1, teso a prevedere l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo degli artigiani e la subordinazione di tale iscrizione alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti per gli imprenditori individuali, le società di persone e le associazioni senza scopo di lucro. Dà altresì per illustrato l'emendamento 2.2, conseguenziale al precedente. I due emendamenti a sua firma rispondono alle stesse esigenze sottese all'emendamento 2.3 a firma del senatore Mungari, sul quale egli sarebbe disposto a convergere, ove da esso fosse eliminato l'inciso «qualora sia richiesta da un imprenditore individuale o da una società personale o da una associazione senza scopo di lucro».

Il senatore MUNGARI, rispondendo alla sollecitazione avanzata dal relatore, rileva come sia necessario distinguere fra imprenditori individuali, società di persone e associazioni senza scopo di lucro, da un lato, e società di capitali, dall'altro. Per le prime, infatti, a differenza che per le altre, non vi è possibilità di accertamento se non attraverso la dimostrazione della sussistenza dei requisiti.

Dopo che il relatore MICELE ha manifestato l'opinione che, nell'ambito del provvedimento legislativo, vada affermata soltanto l'esigenza del possesso dei requisiti, rinviandosi al decreto ministeriale la definizione delle modalità per la verifica dei medesimi, il senatore MUNGARI ritira l'emendamento 2.3 e aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posti separatamente ai voti, tali emendamenti sono quindi approvati dalla Commissione.

La Commissione approva, poi, l'articolo 2 del disegno di legge nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente CAPONI ritira l'emendamento 3.2.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 3.1, teso ad ottemperare al parere espresso dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, tenendo conto di modifiche normative ed ordinamentali recentemente intervenute.

L'emendamento 3.1 è, quindi, approvato dalla Commissione, che parimenti approva l'articolo 3 nel testo emendato.

Il presidente CAPONI pone, quindi, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1063 E 2080**

**LEGGE QUADRO DI DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI  
ISTRUTTORE SUBACQUEO, DI GUIDA SUBACQUEA E  
DELL'ATTIVITÀ DI CENTRO D'IMMERSIONI SUBACQUEE E  
DI CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO**

TITOLO I.

NORME GENERALI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di Istruttore subacqueo e di Guida ed accompagnatore subacqueo. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea, comunque condotta. Tali attività devono essere eco-sostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. È Istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a con-

sentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

3. È Guida subacquea o accompagnatore o aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attestano l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1.

4. Per brevetto subacqueo si intende un documento didattico certificato da un Istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi.

5. Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di Istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente:

- a) tecniche e teoria di immersioni speciali;
- b) tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardio-circolatoria, nonché nozioni di fisiopatologia ;
- c) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
- d) tecniche e teoria di gestione delle immersioni;
- e) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti paesaggistici, turistici, ecologici, storici ed archeologici anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale scopo le organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione delle organizzazioni ambientaliste.

6. Le organizzazioni didattiche, di cui al comma precedente, sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico pratico annuali, con particolare attenzione agli aspetti delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria.

7. È Centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nelle vicinanze del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

8. È Centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

9. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.

## TITOLO II.

### AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORI SUBACQUEI E GUIDE O ACCOMPAGNATORI SUBACQUEI

#### Art. 3.

##### *(Autorizzazioni)*

1. L'esercizio della professione di Istruttore subacqueo e di Guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli Istruttori subacquei e delle Guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

- a) all'interno dei Centri d'immersione subacquea e di Addestramento subacqueo autorizzati;
- b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7;
- c) in modo autonomo.

#### Art. 4.

##### *(Elenchi regionali)*

1. Le Regioni predispongono gli elenchi regionali degli Istruttori subacquei e delle Guide subacquee. Le Regioni definiscono, altresì, criteri e requisiti per l'iscrizione agli elenchi nonché le modalità di gestione dei medesimi.

## TITOLO III.

### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI D'IMMERSIONE SUBACQUEA E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

#### Art. 5.

##### *(Autorizzazione)*

1. L'apertura di un Centro d'immersioni subacquee e di un Centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione in appositi Registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente

iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.A.) per tale scopo.

2. Le Regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di Centri d'immersioni subacquee e di Centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località dove opera con appositi locali;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonchè assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore.

d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

#### Art. 6.

##### *(Uso della denominazione)*

1. La denominazione di Centro d'immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

#### TITOLO IV.

##### ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

#### Art. 7.

##### *(Associazioni senza scopo di lucro)*

1. Le Regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. Le Regioni definiscono le modalità d'iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2367****Articolo 2.**

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

**«Articolo 2.**

1. I soggetti che esercitano attività di facchinaggio sono imprenditori commerciali e sono pertanto soggetti all'obbligo dell'iscrizione, a seconda dei casi, nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo qualora sia richiesta da un imprenditore individuale o da una società personale o da un'associazione senza scopo di lucro, è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e d'onorabilità, oltre ad ogni altro requisito che potrà essere indicato nelle disposizioni regolamentari di cui al comma successivo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvederà con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge, ed in particolare per la individuazione delle fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché le modalità di iscrizione nel registro o nell'albo di cui al comma 1, e i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e reinscrizione delle imprese nei suddetti registri».

**2.3**

MUNGARI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.1**

MICELE, MUNGARI

*Al comma 2 sostituire la parola: «regolamento» con le parole: «decreto ministeriale».*

**2.2**

MICELE, MUNGARI

### **Articolo 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono determinate dalle Commissioni regionali tripartite, di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

**3.2**

CAPONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione» con le parole: «dalle direzioni regionali del lavoro».*

**3.1**

IL RELATORE

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**232<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI e PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0087<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Mulas ha richiesto di prorogare di un giorno il termine, già fissato per oggi alle ore 18, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2389, per motivi di carattere tecnico.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, dichiara di non avere obiezioni all'accoglimento della richiesta del senatore Mulas.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2389 si intende prorogato a mercoledì 27 maggio alle ore 18.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio 1998.

Prima di dare la parola ai senatori che intendono intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE fa presente che la VI Commis-

sione permanente (finanze) della Camera dei deputati ha preso in esame, nella seduta del 20 maggio, la proposta di legge n. 4233, recante norme in materia di deducibilità delle spese per collaborazioni familiari. Si tratta di un'iniziativa legislativa il cui oggetto presenta una stretta connessione con quello del disegno di legge in titolo, e per tale motivo, ha ritenuto opportuno inviare una lettera al Presidente del Senato, invitandolo a valutare la sussistenza delle condizioni per promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Il Presidente, dopo aver osservato che la priorità nella prosecuzione dell'esame dovrebbe spettare al Senato, avendo la Commissione iniziato per prima l'esame del disegno di legge n. 2966, ritiene peraltro che, in attesa della risposta del Presidente del Senato, si possa proseguire la discussione generale, senza pregiudizio per le intese che dovessero intervenire successivamente tra le Presidenze delle Camere.

Il senatore BONATESTA ricorda di aver segnalato, nella precedente seduta, la necessità di procedere ad alcuni approfondimenti di carattere interpretativo in ordine al contenuto del disegno di legge n. 2966. In particolare, anche in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Marongiu e del sottosegretario Garilli, si tratta di chiarire se il provvedimento, all'articolo 2, regoli le detrazioni fiscali per le retribuzioni corrisposte a collaboratori domestici assunti per l'assistenza a persone disabili o ad anziani non autosufficienti, ovvero se esso abbia come riferimento tutti i collaboratori familiari. Da parte dei rappresentanti del Governo fu espressa una chiara preferenza a favore di una lettura più restrittiva per quanto riguarda i destinatari del provvedimento, e a tale proposito il senatore Bonatesta ricorda di avere segnalato in quell'occasione l'esistenza di norme che già prevedevano benefici a favore delle famiglie con portatori di handicap, non dissimili da quelle all'esame della Commissione. L'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione finanze della Camera di un disegno di legge che prevede la deducibilità delle spese per ogni tipo di collaborazione familiare rende ancora più necessario un chiarimento sull'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Bonatesta potrà rispondere il senatore Murineddu, primo firmatario del disegno di legge in titolo, che ha chiesto di intervenire nella discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore MURINEDDU, il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge all'esame è stato sottoscritto da autorevoli esponenti di tutte le forze politiche che sostengono il Governo, sottolinea che il punto fondamentale e qualificante del provvedimento di cui è primo firmatario riguarda l'attribuzione delle prestazioni economiche di malattia ai collaboratori familiari, che, attualmente, non godono di alcuna garanzia in tal senso: si tratta pertanto di colmare una lacuna dell'ordinamento che si traduce in

una discriminazione nei confronti di una categoria di lavoratori, intollerabile per un paese civile.

C'è poi la questione della individuazione della platea dei soggetti destinatari delle disposizioni in materia di deduzioni ai fini dell'IRPEF, di cui all'articolo 2. Per questo aspetto, fermo restando che la Commissione potrà apportare alla normativa proposta le modifiche che riterrà più opportune, occorre ricordare che la relazione che accompagna il disegno di legge n. 2966 individua alcune priorità, relative alle famiglie che presentino problemi di assistenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai coniugi separati o divorziati con figli minori in affidamento, nonché alle famiglie nelle quali entrambi i coniugi siano impegnati professionalmente e vi sia il problema di assistenza di minori in età prescolare. Secondo i dati in possesso dell'INPS, i collaboratori domestici sono 180 mila, ma altri dati raccolti dalle organizzazioni sindacali e da privati indicano l'esistenza di un settore sommerso che annovera circa 600 mila collaboratori familiari impiegati in condizioni irregolari e al nero. Si tratta di una realtà molto estesa, rispetto alla quale il disegno di legge in titolo non opera una distinzione tra la generalità del fenomeno e casi specifici. La Commissione potrà pertanto decidere sull'ambito di applicazione soggettiva del provvedimento, anche valutando le implicazioni finanziarie di esso.

Secondo calcoli effettuati dai presentatori, l'onere per una norma di deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni corrisposte alla generalità dei collaboratori familiari ammonterebbe a circa 200 miliardi. A fronte di tale onere, però, l'emersione dei lavoratori irregolari comporterebbe un aumento degli introiti contributivi tale da compensare ampiamente la riduzione del gettito fiscale. Poiché i deficit dell'INPS sono comunque a carico del bilancio pubblico, non si comprende bene la ragione di alcune resistenze opposte dal Ministero delle finanze.

In conclusione, il senatore Murineddu osserva che attualmente le provvidenze pubbliche a favore dei portatori di handicap presentano numerosi limiti, e sottolinea l'esigenza di introdurre comunque sgravi fiscali a favore dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze collaboratori familiari.

Il sottosegretario GARILLI ricorda che di avere già espresso un parere favorevole, a nome del Governo, sulla proposta di estendere ai collaboratori familiari le prestazioni economiche di malattia; aveva invece avanzato dei dubbi sulla parte relativa alla deducibilità delle retribuzioni corrisposte ai collaboratori medesimi, a causa dell'eccessiva onerosità del provvedimento. Su tale profilo, sarebbe comunque utile acquisire la valutazione degli oneri e della loro modificazione in relazione alla modificazione dell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, così come era stato richiesto al sottosegretario Marongiu.

Il PRESIDENTE, ritiene opportuno sollecitare il Ministero delle finanze affinché vengano formulate le ipotesi in ordine agli oneri comportati dal provvedimento, come da ultimo sottolineato dal rappresentante del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(799) BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa** (limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998)

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice PILONI la quale ricorda preliminarmente che nella seduta del 28 aprile, l'Assemblea del Senato, ha approvato i primi tre articoli del disegno di legge in titolo rinviando l'articolo 4 alla Commissione per ulteriori approfondimenti. L'articolo reca le norme transitorie e finali e, in particolare, al comma 1, modifica la lettera e) dell'articolo 2 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 489 del 1959, sostituita dall'articolo 1 della legge n. 511 del 1962, nel senso di riconoscere agli enti e società di mutuo soccorso la possibilità di corrispondere a favore degli iscritti capitali o rendite rimuovendo il limite massimo degli importi a suo tempo previsto dalla normativa sopra richiamata e divenuto chiaramente insufficiente a causa della svalutazione monetaria. Il secondo comma dello stesso articolo 4 prevede poi che per quanto non previsto dalla legge n. 3818 del 1886, e successive modificazioni, si applichino le norme sulle società cooperative, in quanto compatibili.

Nel suo intervento in Assemblea, il senatore Mungari, nell'eccepire il contrasto del disegno di legge in titolo con la disciplina comunitaria che regola l'esercizio dell'attività assicurativa, ha in realtà confuso le società di mutuo soccorso con le mutue assicuratrici, che costituiscono una realtà societaria del tutto diversa dalla prima. D'altra parte, intervenendo a nome del Governo, la sottosegretaria Gasparrini ha espresso perplessità in relazione alla definizione troppo ampia degli organismi di mutuo soccorso, al non ben definito coordinamento con la normativa vigente ed alla mancanza di disposizioni precise sulla gestione delle risorse. Secondo la relatrice, si tratta di obiezioni eccessivamente generiche, che sarebbe opportuno approfondire con la rappresentante del Governo. Per quanto riguarda poi gli oneri eventuali comportati dal provvedimento, va osservato che in base alla disposizione sopra ricordata di cui al comma 2 dell'articolo 4, le società di mutuo soccorso, essendo sottoposte alle norme che disciplinano le società cooperative, sono soggette anche ad obblighi di carattere fiscale, che dovrebbero comportare un'entrata per l'erario. Su questo punto va poi ricordato che anche la Commissione bilancio ha espresso, in data 8 ottobre 1996, parere non ostativo sul disegno di legge n. 799.

Il PRESIDENTE osserva che, poichè la relatrice ha avanzato alcune richieste di chiarimento per le quali è opportuna la presenza della sottosegretaria Gasparrini, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, in quanto impegnata alla Camera dei deputati, per la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, sembra preferibile rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta alla quale possa prendere parte la rappresentante del Governo, per fornire i chiarimenti richiesti.

Conviene con la proposta del Presidente il sottosegretario GARILLI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(400) PREIONI:** *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che nei prossimi giorni avrà luogo un incontro fra i rappresentanti dell'Associazione nazionale avvocati pensionati e della Cassa nazionale forense, promosso anche a seguito di un iniziativa del sottosegretario Pizzinato.

L'esame del provvedimento potrà pertanto riprendere la prossima settimana, con l'auspicio che l'incontro possa consentire di far emergere una soluzione soddisfacente relativamente al problema dei trattamenti pensionistici spettanti agli avvocati anziani.

Il sottosegretario PIZZINATO si augura che l'incontro al quale ha fatto testè riferimento il Presidente consenta di definire una soluzione assistita dal consenso tanto degli avvocati anziani che degli organi della Cassa forense, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un ente privatizzato.

Alla stregua dei colloqui finora intercorsi, è lecito peraltro dichiararsi fiduciosi circa una positiva conclusione della vicenda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2700) BESSO CORDERO ed altri:** *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

**(3129) BONATESTA ed altri:** *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospesi nella seduta del 13 maggio 1998.

Il senatore BATTAFARANO ricorda come i due disegni di legge in titolo tendano a riconoscere il carattere usurante dell'attività lavorativa prestata dai soggetti affetti da minorazione dell'udito e della parola, e ad attribuire loro, conseguentemente, quattro mesi di servizio figurativo per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Ricorda inoltre come, in occasione dell'esame della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili presso la Commissione lavoro del Senato, siano state presentate alcune proposte emendative preordinate a finalità non dissimili da quelle sottese ai due disegni di legge in esame.

Nella presente sede, pur dovendosi ovviamente considerare con la massima attenzione le esigenze dei minorati dell'udito e della parola, occorre evitare di introdurre trattamenti pensionistici difformi rispetto a quelli previsti per altre categorie di disabili, i quali a giusto titolo potrebbero avanzare analoghe richieste in caso di approvazione del disegno di legge.

È necessario quindi valutare sin d'ora se sia sostenibile una eventuale estensione del medesimo beneficio a tutti i lavoratori affetti da *handicap*, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

È stata prospettata peraltro la possibilità di risolvere la questione nell'ambito delle procedure di definizione dei lavori usuranti, che dovrebbero concludersi entro il prossimo 30 giugno. Al riguardo, va peraltro considerato che quelle procedure attengono più propriamente alla condizione oggettiva nella quale viene espletato il lavoro, mentre ai fini dei disegni di legge all'esame ciò che rileva è la condizione soggettiva di minorato dell'udito e della parola.

In effetti, chi conosce le realtà associative dei disabili sa che la richiesta più pressante da queste avanzate è nel senso dell'introduzione di una normativa idonea a favorire l'accesso dei portatori di *handicap* al mondo del lavoro, mentre non sembra altrettanto prioritaria l'esigenza di attribuire benefici pensionistici a coloro che hanno già un lavoro.

È quindi auspicabile la sollecita, definitiva approvazione del disegno di legge sul collocamento obbligatorio dei disabili, già approvato dal Senato, mentre, pur comprendendo le ragioni sottese ai disegni di legge all'esame, ritiene che la soluzione da questi individuata non sia la più appropriata, anche in presenza di costi non preventivati né preventivabili.

Ha quindi la parola il senatore BONATESTA, il quale, con riferimento all'intervento del senatore Battafarano, prende atto che finalmente nell'ambito della maggioranza qualcuno ha avvertito l'esigenza di dichiarare in modo esplicito le proprie posizioni. Finora era infatti prevalsa la linea dilatoria del Governo, il quale, per evitare di dover prendere posizione, si era limitato a chiedere un rinvio in attesa del completamento dei lavori della Commissione incaricata di indicare i criteri per la definizione dei lavori usuranti.

Respinge peraltro l'affermazione del senatore Battafarano secondo la quale l'impegno del Parlamento a tutela dei lavoratori disabili dovrebbe sostanzialmente esaurirsi nell'approvazione della riforma del collocamento obbligatorio, anche per non introdurre disparità di trattamento fra i destinatari delle disposizioni dei due disegni di legge all'esame e le altre categorie di disabili.

A tale ultimo riguardo, non sembra un motivo sufficiente per rinunciare a rimuovere un'ingiustizia la circostanza che in futuro altri soggetti che si trovano in condizioni analoghe possano invocare un intervento di riequilibrio.

La sua parte politica intende denunciare con forza tale impostazione, che riflette la miope logica ragionieristica ormai fatta propria dalle forze della maggioranza, il cui impegno a favore dei settori sociali più

deboli finisce per ridursi a vuote enunciazioni di principio, sistematicamente smentite dalle scelte concretamente assunte.

Il senatore PELELLA, dopo aver auspicato che la discussione su un tema tanto rilevante non sia inficiata da atteggiamenti propagandistici, dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Bat tafarano circa il carattere prioritario dell'impegno per l'inserimento del mondo del lavoro dei soggetti portatori di *handicap*.

Nel mettere mano ad interventi a favore di singole categorie, ancorchè meritevoli di particolare attenzione, non si può evidentemente trascurare di considerare le ripercussioni che le misure potrebbero in prosieguo di tempo avere, specialmente sotto il profilo della spesa, in relazione alla necessità di accordare il medesimo trattamento ad altre categorie che si trovano in condizioni analoghe.

Non può ritenersi certo scandaloso l'impegno a coniugare le esigenze di tutela delle categorie deboli con la salvaguardia degli equilibri di bilancio. È semmai da denunciare la logica demagogica di chi propugna soluzioni settoriali, tralasciando dichiaratamente di considerare le future ripercussioni generali delle scelte ipotizzate sull'ordinamento previdenziale e sul bilancio.

Per tali ragioni, la strada da perseguire sembra quella, da un lato, di un impegno volto ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti forniti di ridotta capacità lavorativa e, dall'altro, quella di individuare appropriate soluzioni nell'ambito delle procedure di definizione dei lavori usuranti. A tale ultimo riguardo, appare ragionevole attendere la scadenza del termine del 30 giugno, nell'auspicio però che essa sia effettivamente rispettata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**Testo unificato dei disegni di legge S. 64, 149 e 422: «Disciplina della valutazione di impatto ambientale»**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il senatore Giorgio SARTO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il Testo unificato dei disegni di legge S. 64, 149 e 422 «Disciplina della valutazione di impatto ambientale»

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1. – il testo unificato aggiorna il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati, alla luce delle recenti direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento e 91/11/CEE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo ha inoltre tenuto conto del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 – Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente di-

sposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto traspone nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta la necessaria risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro Paese;

2. - rispetto alla coerenza con le subentrate disposizioni attuative della legge 59/97, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati cui fa riferimento il disegno di legge in esame e che perciò sia quanto mai opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'Atto di indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Mediante intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà comunque essere aggiornato l'elenco e la ripartizione di competenze dei progetti in relazione a nuove tipologie attualmente non previste nel disegno di legge;

3. - il disegno di legge in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia delle procedure autorizzative; viene infatti introdotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) diventa sportello unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

4. - per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni il disegno di legge in esame rispecchia quanto contenuto nel citato Atto di indirizzo e coordinamento del 1996, che a suo tempo ha ricevuto il parere favorevole unanime della Conferenza Stato-regioni;

5. - si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. È noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo *ex post* delle valutazioni ambientali permette di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici. Al proposito si sottolinea l'opportunità di prevedere un termine entro il quale le regioni dovranno legiferare su questa materia, e di raccordare in modo più coerente l'articolo 11 con le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 6;

6. - di notevole importanza, ai fini della corretta impostazione dello Studio di Impatto Ambientale e di un suo esito positivo, si ritiene abbia anche l'azione di interlocuzione e di *scoping* prevista nel disegno di legge in esame tra il committente o l'autorità proponente, e l'autorità competente per la valutazione;

7. - vengono infine correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

8. - una ulteriore osservazione va fatta in merito alla definizione delle misure di pubblicità sui risultati della V.I.A. così come delineate dal comma 7 dell'articolo 7 del testo unificato. Sarebbe opportuno infatti integrare l'articolato nella parte in cui non richiama compiutamente le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 337/85/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/11/CEE del Consiglio. L'articolo 9 della direttiva dispone, infatti, che all'adozione di una decisione di rilascio o diniego di una autorizzazione, l'autorità competente informi al riguardo i cittadini secondo procedure appropriate, mettendo a disposizione degli stessi il contenuto dell'atto e le varie modifiche, i motivi principali e una descrizione eventuale delle principali misure utili per prevenire e ridurre gli effetti negativi vari. L'integrazione che si propone potrebbe costituire una aggiunta all'articolo 8 del disegno di legge, dove si tratta della pubblicità del procedimento solo nella fase che precede la conclusione».

Il deputato Mario VALDUCCI, pur ringraziando il relatore per aver tenuto conto nella redazione della proposta di parere anche di considerazioni svolte, in sede di discussione, dall'opposizione, deve tuttavia rilevare che persistono i dubbi della sua forza politica in merito all'attuale indirizzo delle politiche ambientali, che appare caratterizzato da una impronta centralistica decisamente in controtendenza rispetto all'evoluzione dell'intero sistema amministrativo, che va verso il potenziamento delle autonomie e una forte responsabilizzazione della classe politica locale. Al riguardo, sottolinea che la previsione - al fine della valutazione di impatto ambientale riferita a determinate tipologie di impianti - di un *iter* procedurale assai articolato, che fa capo al Ministero dell'ambiente, non può non avere conseguenze negative sui cittadini. Per tali motivi dichiara voto contrario a nome del gruppo di forza Italia.

Il senatore Giuseppe TURINI, nel dichiarare di condividere il giudizio testè espresso dal deputato Valducci, osserva come nel settore ambientale spesso ciò che viene fatto in periferia viene vanificato da una impostazione eccessivamente centralistica. Cita, in proposito, la decisione di localizzare un impianto cogeneratore per lo smaltimento dei rifiuti industriali nel golfo di Follonica, in contrasto con la volontà delle comunità locali e la vocazione turistica di tale zona. Nell'affermare la necessità che le decisioni che riguardano il territorio siano sempre prese in accordo con gli enti locali, dichiara voto contrario sulla proposta di parere.

Il Presidente Mario PEPE mette, quindi, in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata a maggioranza dalla Commissione.

**Nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1375, 1775, 2129 e 2204: «Legge quadro sul sistema fieristico»**

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Rinvio dell'esame)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a causa dell'indisponibilità del relatore Dario Ortolano, l'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani, 27 maggio, alle ore 13,30.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto riguarda il testo, segnala che le risorse individuate all'articolo 23, comma 1, sembrano insufficienti per la copertura a regime dei maggiori oneri attesi dalle disposizioni; nè, d'altro canto, sembra idoneo il rinvio previsto, all'articolo 23 comma 2, a successivi interventi legislativi per l'individuazione delle ulteriori risorse che dovessero rendersi necessarie per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. Sembra, quindi, opportuno un appro-

fondimento degli effetti finanziari attesi, eventualmente attraverso l'acquisizione di una relazione tecnica. Segnala, infine, che l'articolo 22 – obbligando regioni, province e comuni ad attuare le finalità del disegno di legge – comporta maggiori oneri a carico delle regioni e degli enti locali.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala che gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.5, 1.4, 1.9 e 18.4 ampliano gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dal disegno di legge; per l'emendamento 19.0.1, infine, è necessario approfondire gli aspetti di quantificazione, valutando l'idoneità della copertura, pari a 400 miliardi, posta sul Fondo speciale, accantonamento del Ministero del tesoro; occorre in ogni caso richiedere alla 6<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, compreso l'emendamento 19.0.1, per il quale ritiene necessario predisporre una relazione tecnica.

Il senatore MARINO osserva che le disposizioni dell'articolo 22 non comportano maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti locali, poichè prevedono la semplice trasmissione di dati già disponibili presso le rispettive amministrazioni; per quanto riguarda l'articolo 23, inoltre, la previsione di cui al comma 2 riguarda oneri solo eventuali.

Il relatore MORANDO, dopo aver ribadito i dubbi già espressi sulla inadeguatezza delle risorse attivate all'articolo 23, propone che venga richiesta una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche della struttura istituita dagli articoli 1 e 2 e individui in modo più dettagliato gli effetti finanziari derivanti dall'intero provvedimento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(2968) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta della ratifica del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo di coproduzione cinematografica con il Canada. Per quanto di

competenza, segnala che l'articolo 17 prevede la istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'accordo. Sarebbe opportuno ottenere chiarimenti in ordine agli eventuali oneri che da ciò dovessero derivare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'onere derivante dalla ratifica dell'accordo è di modesta entità, peraltro biennale, e può essere posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta della istituzione di un fondo per iniziative nel campo della sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale. Per quanto di competenza, osserva che l'indicazione di spesa contenuta all'articolo 8 è da intendersi quale limite massimo da utilizzare per i programmi secondo quanto stabilito dagli organismi competenti. Segnala che il comma 3 dell'articolo 7 autorizza l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente all'assunzione di 5 unità di personale, avvalendosi delle proprie dotazioni di bilancio. Sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Tesoro in ordine agli effetti di tale disposizione sulla determinazione dei trasferimenti finanziari all'Agenzia derivanti da tale disposizione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'onere derivante dall'assunzione di personale graverà sul bilancio dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Precisa, peraltro, che considerando i trasferimenti correnti alla suddetta Agenzia, esistono ampie disponibilità nel bilancio che consentono di sostenere tali maggiori spese.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(3119) Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge finalizzato ad autorizzare la spesa di 18 miliardi per il 1998, 20,5 miliardi per il 1999 e 23 miliardi per l'anno 2000 per le esigenze delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Per quanto di competenza, segnala che il comma 2 prevede la possibilità per il Mi-

nistero degli esteri di avvalersi di consulenze per la realizzazione degli interventi. La relativa spesa non è computata nella relazione tecnica e viene posta a carico del capitolo di bilancio che viene finanziato dall'articolo 3 e, in ogni caso, andrebbe riformulato o soppresso l'ultimo periodo dell'articolo, considerando che l'articolo costituisce la copertura finanziaria dell'intero disegno di legge. Sul punto sarebbe opportuno ottenere un chiarimento dal Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore, ritenendo, peraltro, opportuna la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta a condizione che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2.

**(3162) Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge per la concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3216) Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un disegno di legge per la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse dell'IDA. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare; è da valutare l'opportunità di richiedere il parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sull'utilizzazione in difformità dell'accantonamento del Fondo speciale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3239) Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge finalizzato ad autorizzare il finanziamento della prosecuzione del pro-

cesso di ricostruzione dell'Albania. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 4 prevede la corresponsione di indennità per il personale: su un'analogia disposizione contenuta nel decreto-legge n. 1 del 1998 la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta nel presupposto che nell'applicazione della norma fossero rispettati i criteri sul trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995. Propone quindi di confermare il parere precedentemente espresso.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3259) Deputati Tremaglia ed altri: Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera, introduce modificazioni alla legge n. 368 del 1989 sul Consiglio generale degli italiani all'estero. Alcune disposizioni contenute, in particolare, agli articoli 6, 10, 11, 13 e 17, danno luogo ad oneri finanziari aggiuntivi. Su di esse è stata acquisita una specifica relazione tecnica già in sede di esame presso la Camera e, coerentemente con quanto ivi indicato, è stata riformulata la clausola di copertura finanziaria contenuta all'articolo 19. Segnala che all'articolo 6 si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri: la mancanza, nella legislazione vigente, della possibilità di integrazione del comitato di presidenza attraverso gli esperti di cui al medesimo comma 2 avrebbe dovuto comportare la copertura degli eventuali oneri senza utilizzare capitoli ordinari. Propone quindi di formulare parere di nulla osta con l'osservazione relativa al comma 2 dell'articolo 6.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(961) CARCARINO ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul testo proposto dal comitato ristretto: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare recante disposizioni per l'inquadramento di lavoratori nei ruoli civili del Ministero della difesa; ai relativi oneri, pari

a 7 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale, accantonamento del Ministero della difesa. Sembra necessario acquisire una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari delle disposizioni, con l'esplicitazione del numero di lavoratori che presentano i requisiti richiesti per l'inquadramento.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione delibera, quindi, di richiedere la relazione tecnica.

**(2206-B) *Interventi nel settore dei trasporti***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che si tratta di un disegno di legge recante interventi nel settore dei trasporti, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(811) *RUSSO SPENA e CARCARINO: Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità***

**(1083) *TAPPARO ed altri: Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità***

**(1450) *ASCIUTTI E BALDINI : Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità***

**(1631) *MONTELEONE ed altri: Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità***

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo unificato: favorevole condizionato)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge per l'erogazione di un contributo all'Ente per la tutela del lupo italiano e l'inserimento del medesimo ente nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, ai fini del riparto dei contributi annuali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva alcune imprecisioni formali nei commi 4 e 5 dell'articolo 2; sottolinea, quindi, l'opportunità di suggerire le necessarie modifiche.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta, a condizione che all'articolo 2 comma 4 sia modificato il riferimento al bilancio triennale, indicando il bilancio 1998-2000 e che il comma 5 venga modificato per tenere conto dell'unificazione dei ministeri.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3246) Disciplina delle «strade del vino»**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeoni; Peretti; Malagnino ed altri (Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante la disciplina delle «strade del vino»; per quanto di competenza, osserva che all'articolo 5 si assegnano dei compiti agli enti locali: al riguardo, occorrerebbe precisare che ciò avviene nel presupposto che siano utilizzate le strutture e le dotazioni esistenti. Segnala, inoltre, che l'articolo 6, comma 1, prevede il concorso di risorse finanziarie europee, nazionali, regionali e locali per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge. Sarebbe opportuno precisare che esso non costituisce un obbligo, ma rappresenta una eventualità; per quanto riguarda le risorse nazionali, quindi, dovrebbe poi seguire la concreta individuazione dei finanziamenti e, per quanto riguarda le risorse apportate da regioni ed enti locali, esse dovrebbero essere individuate nell'ambito delle disponibilità di bilancio già esistenti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che l'articolo 5, nel prevedere che gli enti locali debbano espletare alcune funzioni aggiuntive rispetto alle attuali, comporta maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni locali.

Il relatore FERRANTE, dopo aver sottolineato che l'articolo 5 sembra inserirsi in un quadro di funzioni facoltative, ritiene comunque opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire gli effetti finanziari delle disposizioni sulla finanza locale.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

**(637-644 B/bis) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alla Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n. 3

(Parere alla 10ª Commissione su emendamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE ricorda che si tratta del disegno di legge sulla disciplina della subfornitura delle attività produttive, già approvato dalla Camera e dal Senato e rinviato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per difetto di copertura finanziaria dell'articolo 8. Segnala che in sede di Commissione di merito, è stato presentato dal relatore l'emendamento 8.1 che riformula la clausola di copertura fissando l'onere finanziario in lire 25 miliardi per il 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999. La stessa Commissione industria ha richiesto la relazione tecnica al Governo su tale emendamento ed essa è stata trasmessa in data 25 maggio 1998. Nella relazione tecnica si conferma l'onere finanziario di 34 miliardi per gli anni 1999 e successivi e si quantifica in lire 17 miliardi l'onere per il 1998. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento, osservando che l'onere relativo al 1998 dovrebbe essere fissato in 17 miliardi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente COVIELLO comunica che la Sottocommissione è nuovamente convocata per domani, Mercoledì 27 maggio, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

65<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3058)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997: parere favorevole;*

**(3077)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997: parere favorevole;*

**(3114)** *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995: parere favorevole;*

**(3118)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997: parere favorevole;*

**(3140)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997: parere favorevole;*

**(3148)** *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

**(3162)** *Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

**(3239)** *Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania: parere favorevole;*

(3259) *Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

(388) *MICELE ed altri: Disciplina dell'arte fotografica*: parere favorevole condizionato ad emendamenti;

(2800) *MICELE ed altri: Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini*: parere favorevole condizionato ad emendamenti.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (3291).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- e della petizione n. 139, ad essi attinente.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

## IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

## V. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato*

dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 265).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 8,30, 15 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).

- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti (3272).
- Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (3283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15

*In sede deliberante*

### Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) (2899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).
- Concessione di un contributo straordinario al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell'Istituto in Trieste (3162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).
- Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania (3239).
- Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n.368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997 (3058).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 (3092).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 (3114).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 (3118).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997 (3140).
  - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 (3148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse (3207).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BONATESTA ed altri. - Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni (2712) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15,30*

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione, per separazione organica dell'Ateneo, della seconda Università di Milano (n. 256).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico (3212).
- ZANOLETTI ed altri. - Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti (404).
- D'ALÌ e GIARETTA. - Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala (2580).
- e del voto regionale n. 78 ad essi attinente

II. Discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2206-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati TATTARINI ed altri. - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini (3249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. - Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. - Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644-B/bis) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n. 3).*

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 14*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: audizione del direttore dello stabilimento ILVA di Novi Ligure.

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- BEDIN ed altri - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) - *(limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998)*.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
  - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

*Sui lavori della Commissione*

Dibattito sulle iniziative da assumere e sulle procedure da seguire in merito ai recenti eventi di dissesto idrogeologico verificatisi in Campania il 5 maggio 1998.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).
- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
  - MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
-

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 21*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 13,30*

Esame del testo unificato dei disegni di legge S. nn. 1375, 1775, 2129 e 2204, recante: «Legge quadro sul sistema fieristico».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi  
per la ricostruzione del Belice**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 14,30*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

– Programma delle audizioni.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti**  
**gestori di forme obbligatorie di previdenza**  
**e assistenza sociale**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 13,30*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, del seguente atto:

Schema di relazione all'Assemblea sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in materia di riforma fiscale ai sensi**  
**della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 14*

Esame dello schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461, del 1997, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 27 maggio 1998, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.





